

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 31/05/2022 n. 713

Settore IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 ART. 27-BIS - L.R. 11/2019 ART. 6 - L. 241/1990 ART. 14-TER - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO PER "DISCARICA 'LA CORNACCHIA' COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI - 4° STRALCIO - IV E V LOTTO - ABBANCAMENTO RIFIUTI E COPERTURA (CAPPING) IN ADEGUAMENTO ALLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5766 DEL 02.10.2020." DITTA PROPONENTE SO.GE.NU.S. SPA.
RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (P.A.U.R.).

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA DAL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con Determinazioni del Dirigente n. 641 e n. 642 del 07.06.2017, l'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Ancona esprimeva giudizio di compatibilità ambientale positivo in relazione agli interventi proposti dal Comune di Maiolati Spontini denominati rispettivamente *"Ampliamento Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – Richiesta di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento nel rispetto dei profili finali."* e *"Ampliamento Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – Variante sostanziale IV e V lotto – Modifica del pacchetto di copertura."*;
- con successiva Determinazione del Dirigente n. 715 del 26.06.2017, l'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 138/2017/AIA avente ad oggetto *"Modifica sostanziale della AIA n. 58 del 10.04.2013 – Variazione del pacchetto di copertura superficiale finale e innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento di progetto della discarica."*;
- a seguito di ricorso proposto dai Comuni di Castellsellino e Monte Roberto, con pronuncia n. 5766/2020 il Consiglio di Stato annullava le Determinazioni soprarichiamate, disponendo altresì che l'Autorità competente *"adotti gli ulteriori provvedimenti conseguenti"*;
- a riscontro di specifica richiesta del gestore della discarica in oggetto, SO.GE.NU.S SpA



(nota prot. n. 1290/P del 08.10.2020 assunta al ns. prot. n. 34008 di pari data), di “...individuare se l’attività corrente risulta oggi legittima e sulla base di quale autorizzazione”, l’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo, con nota prot. n. 36939 del 29.10.2020, dava atto che dall’annullamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 138/2017 deriva l’effetto di reviviscenza della precedente AIA n. 58/2013;

– con nota prot. n. 43760 del 11.12.2020 e per le motivazioni ivi contenute, la scrivente Area provvedeva a comunicare al gestore SO.GENUS la sussistenza dei requisiti per l’avvio della procedura c.d. “postuma” di cui all’art. 29 del D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, relativa al Procedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) ex art. 27-bis del citato decreto, comprensivo, tra l’altro, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, individuando nel **31.07.2021** il termine ultimo per la presentazione dell’istanza relativa ai due interventi di cui alle annullate Determinazioni provinciali nn. 641 e 642;

– con la medesima nota si provvedeva ad informare il gestore della facoltà di richiedere una consultazione ex art. 21 D.Lgs. 152/2006 (*Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale - c.d. scoping*), recepito altresì dall’art. 5, comma 1, della l.r. 11/2019 “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”, con l’Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale, preliminarmente all’avvio del procedimento di PAUR;

– con note prot. n. 393 e n. 394 del 05.03.2021 assunte al ns. prot. n. 10206 e 10207 di pari data e aventi ad oggetto **Discarica ‘La Cornacchia’ 4° Stralcio – IV e V lotto - Copertura (capping) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020**, il gestore della discarica, società SO.GE.NU.S. SpA, P. IVA 01141940427, con sede legale in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini (AN), presentava pertanto istanza di *scoping* ex art. 21 D.Lgs. 152/2006;

– la procedura di *scoping* si è conclusa con la Determinazione del Dirigente n. 564 del 30.04.2021 di espressione “*ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs. 152/2006, parere motivato sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale in relazione a quanto presentato dalla società SO.GE.NU.S. ... ad oggetto Discarica ‘La Cornacchia’ 4° Stralcio – IV e V lotto - Copertura (capping) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020, ritenendo che esse possano costituire la base di riferimento per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del presente procedimento, specificate nell’Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto.*”;

– il 30.07.2021 con note assunte ai ns. prot. nn. 30003, 30004, 30005, 30008, 30009, 300011, 30022, 30023, 30025, 30026, 30029 di pari data, la società So.Ge.Nu.S. SpA (d’ora in poi Proponente), P.I. 01141940427 e sede legale in via Cornacchia n. 12 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN), secondo quanto previsto dal citato art. 29 del d.lgs. 152/2006, ha pertanto presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all’art. 27-bis dello stesso, e all’art 6 della l.r. n. 11/2019 “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”, avente ad oggetto **Discarica ‘La Cornacchia’ 4° Stralcio – IV e V Lotto - Comune di Maiolati Spontini – abbancamento rifiuti e copertura (capping) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020**, comprendente i provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in relazione ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, lettera ag) *Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato*, costituendo modifica al progetto di cui Allegato III alla Parte



Seconda del D.Lgs. 152/2006, lettera p) *Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.*

L'area è identificata catastalmente al Comune di Maiolati Spontini al Foglio n. 4 particelle n. 1-72-7-71-62-160-162-164- 166-168-179-70- 180 172-177-176-170 e al Foglio n.1 particelle 77-78-79-154-156-21-153-158- 148- 151-173;

DATO ATTO pertanto che, con nota prot. n. 31334 del 09.08.2021:

– secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, la Scrivente ha provveduto a comunicare al Proponente e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nel presente procedimento e di seguito elencati l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito *internet*, in data **09.08.2021**, della documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto:

- } A.R.P.A.M. – Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche - Dipartimento Provinciale di Ancona
- } ASUR Marche - Area Vasta 2
- } Comuni di:
 - Maiolati Spontini
 - Castelbellino
 - Castelplanio
 - Monte Roberto
 - Poggio San Marcello
 - Belvedere Ostrense
- } Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
- } Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti ATO 2 – Ancona

– tenuto conto di quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 27-bis, è stato richiesto agli SCA di trasmettere le eventuali richieste relative all'adeguatezza e alla completezza della documentazione entro il 09.01.2021, per consentire il rispetto del termine di cui allo stesso comma;

VISTI in tal senso:

– la comunicazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti ATO 2 – Ancona prot. n. 4137 del 25.08.2021, ns. prot. n. 32581 di pari data, in merito alla non interferenza delle attività previste nel progetto in oggetto con la pianificazione d'Ambito;

– la richiesta di integrazioni dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, rifiuti, suolo dello scrivente Settore prot. n. 33053 del 01.09.2021, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Documento Istruttorio, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

DATO ATTO che con nota prot. n. 33367 del 03.09.2021 si è provveduto ad inviare al Proponente la richiesta di integrazioni citata, invitandolo, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 3 dell'art. 27-bis, a presentare la documentazione richiesta entro trenta giorni;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1.342/P del 21.09.2021 assunta al ns. prot. n. 35163 di pari data il Proponente ha riscontrato la richiesta di cui al precedente punto;

DATO ATTO conseguentemente che:

– in data 30.09.2021 questa Autorità Competente ha provveduto, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 27-bis, alla pubblicazione sul proprio sito *internet* della documentazione integrativa pervenuta, nonché dell'avviso al pubblico di cui al comma 2 dell'art. 24 del citato d.lgs. 152/2006 e della documentazione integrativa presentata dalla Ditta, al seguente link:

PAUR Discarica Abbancamento e Copertura

– con contestuale nota prot. n. 36410 di comunicazione di avvio del procedimento si è provveduto ad informare il Proponente e tutti i soggetti coinvolti della succitata pubblicazione sul sito *internet* provinciale e ad illustrare l'*iter* procedimentale previsto dal citato art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, fornendo le seguenti informazioni:

) in merito agli atti di assenso necessari alla realizzazione dello stesso, di seguito gli Enti individuati ad esprimersi:

Ente/struttura competente	Autorizzazione/parere
Provincia di Ancona - Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali	Valutazione impatto ambientale
Provincia di Ancona – Area Tutela e Valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo	Autorizzazione integrata ambientale
Comune di Maiolati Spontini	Prescrizioni ex art. 29 – quater, c.6 d.lgs. 152/06 Eventuale espressione in merito ai titoli edilizi e alle terre e rocce da scavo (ricompresi in AIA)
ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ancona	Contributo istruttorio VIA LR 11/2019 art. 8, c.1 Parere AIA d.lgs. n. 152/06 art. 29-quater, c.6 Eventuale contributo istruttorio terre e rocce da scavo di cui all’art. 24 del DPR n. 120/2017
ASUR Area Vasta 2 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ancona	Contributo istruttorio VIA LR 11/2019 art. 8, c.1
Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Rischio Industriale	Parere art. 208 d.lgs. 152/2006
Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio	Parere art. 208 d.lgs. 152/2006
ATA - Assemblea Territoriale dell'Ambito n. 2 di Ancona	Parere art. 208 d.lgs. 152/2006

) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 23 del citato d.lgs. 152/2006 e pertanto entro il 30.10.2021, il pubblico interessato avrebbe



potuto “... *presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale ...*” (comma 4, art. 27-bis);

) entro il medesimo termine, i soggetti in indirizzo sarebbero stati tenuti ad avanzare eventuale richiesta di approfondimenti e/o documentazione integrativa a questa Amministrazione competente, la quale avrebbe provveduto a trasmetterla in forma unitaria al Proponente entro i termini di legge;

) secondo il comma 5 del citato art. 27-bis “*Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli Enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'Autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.*”;

) con successive comunicazioni, tenuto conto degli esiti di cui ai precedenti punti, si sarebbe provveduto agli adempimenti di cui ai successivi commi dell'art. 27-bis, con convocazione di apposita Conferenza di Servizi, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990, ai fini dell'acquisizione, da parte di tutte le Amministrazioni interessate, dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

) il termine di conclusione del procedimento fissato in novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione, ai sensi del disposto del comma 7 del citato art. 27-bis;

PRESO ATTO che nel corso del presente procedimento non sono pervenute osservazioni da parte di controinteressati;

VISTI i seguenti contributi, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Documento Istruttorio, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

- ASUR prot. n. 166562 del 06.10.2021, assunto al ns. prot. n. 37130 di pari data;
- Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti ATO 2 – Ancona prot. n. 5234 del 27.10.2021, ns. prot. n. 39555 del 28.10.2021;
- A.R.P.A.M. prot. n. 35909 del 05.11.2021, assunto al ns. prot. n. 40400 di pari data;
- Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, rifiuti, suolo dello scrivente Settore prot. n. 40460 del 05.11.2021;

ACCERTATA l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2 dell'art. 24 del citato d.lgs. 152/2006 all'albo pretorio informatico del Comune di Maiolati Spontini (cfr. nota prot. n. 12706 del 08.11.2021, ns. prot. n. 40807 del 10.11.2021);

DATO ATTO conseguentemente che con nota prot. n. 45020 del 03.12.2021 si è provveduto a:

- comunicare al Proponente che entro il 30.10.2021, scadenza del termine di trenta giorni previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
- trasmettergli, per gli adempimenti di competenza, quanto pervenuto e citato ai precedenti punti, da parte dell'ASUR e dell'A.R.P.A.M. e dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, rifiuti, suolo;
- chiedere allo stesso, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06, di trasmettere le integrazioni richieste nei citati contributi e da parte degli uffici interni della scrivente

Amministrazione entro trenta giorni e pertanto entro il 02.01.2022;

- informarlo che, ai sensi dello stesso comma, è possibile richiedere motivatamente una sola proroga che l'autorità competente può concedere sospendendo i termini del procedimento per un periodo non superiore a 180 giorni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1.898/P del 16.12.2021 assunta al ns. prot. n. 47216 di pari data, il Proponente ha richiesto una proroga di trenta giorni per la presentazione di quanto richiesto con la citata nota prot. n. 45020/2021 e che tale richiesta è stata accolta con nota prot. n. 47445 del 17.12.2021;

ESAMINATE le integrazioni pervenute il 01.02.2022 con nota prot. n. 211 e assunte al ns. prot. n. 3642 del 02.02.2022, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Documento Istruttorio, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

DATO ATTO, pertanto, che con nota prot. n. 5475 del 15.02.2022 si è provveduto alla convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per il 04.03.2022 in forma simultanea e in modalità sincrona tramite piattaforma "GoToMeeting";

VISTI i seguenti contributi istruttori/pareri/atti di assenso, per il cui approfondimento si rimanda all'allegato Documento Istruttorio, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*):

- ASUR prot.n. 33618 del 23.02.2022 assunto al ns. prot. n. 6549 di pari data;
- A.R.P.A.M. prot. n. 6875 del 03.03.2022, assunto al ns. prot. n. 8249 del 09.03.2022;
- Comune di Maiolati Spontini prot. n. 2911 del 04.03.2022 assunto al ns. prot. n. 7857 di pari data;

TENUTO CONTO del verbale della Conferenza dei Servizi, trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento con nota prot. n. 8927 del 15.03.2022;

ESAMINATA la documentazione integrativa presentata dal Proponente con nota prot. n. 531/P del 30.03.2022 (ns. prot. n. 10763 di pari data), con nota prot. n. 542/P del 31.03.2022 (ns. prot. n. 10897 di pari data) e prot. n. 591/P del 11.04.2022 (ns. prot. n. 12103 di pari data), a seguito delle richieste formulate in sede di Conferenza dei Servizi;

PROVVEDUTO, con nota prot. n. 14090 del 29.04.2022, a richiedere all'A.R.P.A.M., alla Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Direzione Ambiente e risorse idriche - Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere (già Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere) e al Comune di Maiolati Spontini il completamento degli apporti istruttori di competenza;

DATO ATTO che con nota prot. n. 16767 del 20.05.2022 si è provveduto a convocare per il giorno 26.05.2022 la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, tramite piattaforma "GoToMeeting";

PRESO ATTO dei seguenti contributi, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Documento Istruttorio, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*):

- Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche ID 25553980 del 30.03.2022, pervenuto il 18.05.2022 ed assunto al ns. prot. n. 17004 del 23.05.2022;
- A.R.P.A.M. prot. n. 16074 del 24.05.2022, assunto al ns. prot. n. 17229 di pari data;
- ASUR prot. n. 91718 del 25.05.2022 assunto al ns. prot. n. 17353 di pari data;

TENUTO CONTO del verbale della seduta della Conferenza dei Servizi, trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento con nota prot. n. 17766 del 27.05.2022;



DATO ATTO dell'istruttoria tecnica VIA effettuata sulla base dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale individuati nell'Allegato D alla l.r. 11/2019, per le cui conclusioni si rimanda al Documento istruttorio parte integrante del presente atto (*Allegato I*);

VISTI E RICHIAMATI:

- il d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), che ha apportato modifiche al succitato d.lgs. 152/2006;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108;
- la l.r. 11/2019 del 09.05.2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 16.05.2019;
- l'art. 3 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale "*la Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio*";
- l'Allegato A2 alla l.r. 11/2019, lett. e) e i);
- l'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, lettera ag) *Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato;*
- l'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, lettera p) *Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3;*
- l'art. 29 *Sistema sanzionatorio* del d.lgs. 152/2006;
- l'art. 27-bis dello stesso, che recita:

1. *Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.*

2. *Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.*

3. *Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità*



competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione



dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia”;

– gli articoli 29-bis e ss. del d.lgs. 152/2006;

– l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2019, ai sensi del quale, “Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all'articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa.”;

– l'art. 9, comma 1, della l.r. 11/2019: “Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA - OMISSIS - sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.”;

– il successivo comma 4, che recita “I proventi - OMISSIS - sono destinati:

a) per i quattro quinti all'autorità competente - OMISSIS;

b) per un quinto all'ARPAM, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 8.”;

– il disposto dell'art. 11 della l.r. 11/2019, che prevede la pubblicazione integrale del presente atto sui siti web di questa Autorità competente e dei Comuni interessati, con l'indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni;

– l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

– la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: “Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”;

– il “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;

– il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 04.03.2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona,



l'incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, per gli incarichi ad *interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

– la Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 408 del 28.04.2020 ad oggetto: “*Dott.ssa Raffaella Romagna Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Conferimento di titolarità di Posizione Organizzativa - Delega di Funzioni a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021.*”;

– la successiva Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 1839 del 30.12.2021 ad oggetto “*Posizioni Organizzative - Proroga degli incarichi e delle deleghe di funzioni già attribuiti con proprie precedenti determinazioni di conferimento del 28/04/2020 e del 26/05/2020*”;

ACCERTATO l'assolvimento degli oneri di bollo da parte del Proponente - marca da bollo da 16 €, codice identificativo: 01200771582301;

DATO ATTO che:

– l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147*bis* del d.lgs. 267/2000;

– ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, adottando la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 dello stesso, come riportato nel verbale della seduta decisoria del 26.05.2022, per le motivazioni riportate in premessa e contenute nell'allegato Documento Istruttorio, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*), che qui si intendono integralmente richiamate, il **Provvedimento Autorizzatorio Unico**, comprensivo del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto ad oggetto “**Discarica ‘La Cornacchia’ 4° Stralcio – IV e V Lotto - Comune di Maiolati Spontini – abbancamento rifiuti e copertura (capping) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020**” a seguito di istanza pervenuta da parte della società So.Ge.Nu.S. SpA, P.I. 01141940427 e sede legale in via Cornacchia n. 12 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN), il 30.07.2021 con note assunte ai ns. prot. nn. 30003, 30004, 30005, 30008, 30009, 30011, 30022, 30023, 30025, 30026, 30029 di pari data e così come integrata nel corso del presente procedimento.
- II. Di rappresentare che il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico relativo al progetto di cui al punto precedente comprende, come parti integranti dell'atto stesso:
 1. il Giudizio di Compatibilità Ambientale Positivo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006 di cui all'allegato Documento Istruttorio (contenente l'istruttoria tecnica, il quadro prescrittivo imposto dall'Autorità Competente ed il Piano di Monitoraggio Ambientale – PMA), rilasciato dalla scrivente Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
 2. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006, di cui all'allegata Determinazione n. 707 del 31.05.2022, rilasciata dall'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, rifiuti, suolo (*Allegato2*).
- III. Di rappresentare che, nel caso sia verificata la mancata ottemperanza alle prescrizioni



contenute nel provvedimento di VIA o qualora si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del presente procedimento, comunque non imputabili al mancato adempimento delle prescrizioni da parte del Proponente, si applica quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/2006.

- IV. Di rappresentare inoltre che, in caso di mancato rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si applica quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.
- V. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006, che l'efficacia temporale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è di cinque anni dal ricevimento del presente atto, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente alla VIA.
- VI. Di dare atto che il termine di efficacia degli atti di assenso compresi nel presente provvedimento autorizzatorio unico decorrono dal giorno in cui esso acquista efficacia.
- VII. Di rappresentare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, che le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi ricompresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
- VIII. Di trasmettere il presente atto al Proponente, società So.Ge.Nu.S. SpA, sede legale in via Cornacchia n. 12 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN).
- IX. Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito *web* della Provincia di Ancona dell'esito della presente procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della l.r. 11/2019.
- X. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Maiolati Spontini, invitandolo alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale, come previsto dal succitato art. 11, comma 1, nonché agli SCA – Soggetti competenti ambientali- coinvolti nel procedimento e ai Comuni di Castellbellino, Castelplanio, Monte Roberto, Poggio San Marcello, Belvedere Ostrense, poiché interessati dagli impatti dell'impianto in oggetto.
- XI. Di informare che presso la sede della Autorità competente è possibile prendere visione della documentazione oggetto della istruttoria e delle relative valutazioni.
- XII. Di dare atto che il presente provvedimento viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- XIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XIV. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- XV. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
- XVI. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaella Romagna, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.



Ancona, 31/05/2022

LA TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATA DAL DIRIGENTE

Dott.ssa ROMAGNA RAFFAELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.05
Fascicolo 2021/602

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Provincia
di Ancona

Comune di Maiolati Spontini
**Discarica 'La Cornacchia' 4° Stralcio – IV e V Lotto - Comune
di Maiolati Spontini – abbancamento rifiuti e copertura
(capping) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato
n. 5766 del 02.10.2020**
Proponente: So.ge.nu.s. SpA

Documento istruttorio
Procedimento Autorizzatorio Unico
ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006

**Responsabile Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
e Responsabile del Procedimento**
Dott.ssa Raffaella Romagna

Documento firmato digitalmente dalla Titolare di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Raffaella Romagna



INDICE

1	PREMESSE	2
1.1	VIA “postuma”	2
1.2	Fase di scoping	3
1.3	Presentazione della domanda da parte del proponente	4
1.4	Individuazione e localizzazione del progetto	5
1.5	Identificazione del proponente	5
1.6	Deposito degli elaborati.....	5
1.7	Osservazioni presentate	5
2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	6
2.1	Descrizione del progetto.....	6
2.2	Localizzazione e pianificazione	10
3	PARERI E CONTRIBUTI PAUR	18
3.1	Quadro riassuntivo stato atti e contributi.....	18
4	CONFERENZA DEI SERVIZI.....	20
4.1	Prima seduta della conferenza 04.03.2022	20
4.2	Seconda seduta della conferenza 26.05.2022	20
5	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....	22
5.1	ISTRUTTORIA	22
5.1.1	<i>MATRICE AMBIENTE IDRICO</i>	25
5.1.2	<i>MATRICE ARIA</i>	26
5.1.3	<i>MATRICE SUOLO</i>	27
5.1.4	<i>MATRICE RUMORE</i>	27
5.1.5	<i>CONSUMI IDRICI</i>	28
5.1.6	<i>MATRICE SALUTE PUBBLICA</i>	28
5.1.7	<i>MATRICE VEGETAZIONE</i>	29
5.1.8	<i>MATRICE FAUNA</i>	29
5.1.9	<i>TRAFFICO</i>	30
5.1.10	<i>ASPETTI SOCIO-ECONOMICI</i>	31
5.1.11	<i>MONITORAGGIO AMBIENTALE</i>	31
5.2	CONCLUSIONI VIA.....	32
5.2.1	<i>Quadro prescrittivo</i>	32
5.2.2	<i>Piano di Monitoraggio Ambientale</i>	33
6	ELENCO ELABORATI	35



1 PREMESSE

1.1 VIA “postuma”

In relazione all’impianto di discarica ‘La Cornacchia’ 4° Stralcio – IV e V Lotto, nel 2017 la Provincia di Ancona ha emesso i seguenti provvedimenti:

- **Giudizio di Compatibilità Ambientale positivo di cui alla D.D. n. 641 del 07.06.2017** avente ad oggetto *“Ampliamento Discarica ‘La Cornacchia’ 4° Stralcio – Richiesta di innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento nel rispetto dei profili finali autorizzati – Proponente Comune di Maiolati Spontini”*.

Il progetto riguardava l’innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento del banco rifiuti di uno spessore uniforme pari a 1,0 m rispetto alle quote finali approvate.

- **Giudizio di Compatibilità Ambientale positivo di cui alla D.D. n. 642 del 07.06.2017** avente ad oggetto *“Ampliamento Discarica ‘La Cornacchia’ 4° Stralcio – Variante sostanziale IV e V lotto – Modifica del pacchetto di copertura – Proponente Comune di Maiolati Spontini”*.

Il progetto riguardava la realizzazione di una copertura dello spessore di circa 1,1 m, ridotto rispetto a quella precedentemente autorizzata ai sensi del D.Lgs. 36/2003, dello spessore di 2,5 m circa. Per lo spessore recuperato era previsto un abbancamento ulteriore di rifiuti.

- **Autorizzazione Integrata Ambientale n. 138/2017/AIA adottata con D.D. del IV Settore n. 715 del 26.06.2017** avente ad oggetto *“Modifica sostanziale della AIA n. 58 del 10.04.2013 – Variazione del pacchetto di copertura superficiale finale e innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento di progetto della discarica”*.

Con pronuncia n. 5766 del 02.10.2020 il Consiglio di Stato ha annullato i citati atti, disponendo in capo alla competente Autorità l’adozione degli ulteriori provvedimenti.

Circa lo **stato attuale**, nella discarica è cessata l’attività di conferimento di rifiuti, avendo la stessa esaurito la propria capacità ricettiva, come implementata in esito ai succitati provvedimenti, e proseguono la fase di gestione post-operativa degli stralci I-II-III e la fase di gestione operativa del IV stralcio.

La copertura del IV stralcio, anch’essa oggetto dei citati provvedimenti del 2017, oggetto di successivo annullamento, non è ancora stata realizzata.

L’Area Tutela e Valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo, con nota prot. n. 36939 del 29.10.2020, ha precisato che dall’annullamento dell’Autorizzazione 138/2017 è conseguito l’effetto di riviviscenza dell’AIA n. 58/2013, come successivamente modificata fino alla data di pubblicazione della D.D. n. 715/2017, di cui *“sono da considerarsi tuttora valide tutte le prescrizioni relative alla fase di gestione post operativa degli stralci I-II-III e della fase di gestione operativa del IV stralcio”*.

Circa la problematica dell’**abbancamento di rifiuti che è stato completato**, ma privo di legittimazione formale quanto alla VIA e all’AIA, annullate dalla citata sentenza, l’Ufficio VIA provinciale ha ritenuto che il caso in questione presentasse i **requisiti di legge per avviare le procedure di VIA c.d. “postuma” ex art. 29 del d.Lgs 152/2006, con particolare**



riferimento al Procedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006.

Ciò in quanto:

- i due provvedimenti di VIA in questione risultano annullati;
- la VIA di cui alla D.D. n. 641 del 07.06.2017, relativa all'innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento, riguardava un progetto già realizzato;
- la VIA di cui alla D.D. n. 642 del 07.06.2017, relativa alla modifica del pacchetto di copertura, riguardava un progetto in corso di realizzazione, dal momento che la quota aggiuntiva di rifiuti è stata abbancata ma non è ancora stata realizzata la copertura in senso stretto.

L'Ufficio ha altresì ritenuto che lo stesso PAUR potesse essere **unico per le due VIA annullate**, dal momento che i due progetti nel 2017 sono stati tenuti distinti esclusivamente su richiesta del proponente, ma risultano assolutamente integrati e complementari.

Al fine di inquadrare il procedimento da avviare, è stata trasmessa al proponente la nota prot. n. 43760 del 11.12.2020, con la quale si è inoltre comunicato il termine di cui al comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 per la presentazione dell'istanza di PAUR, individuato nel 31.07.2021.

1.2 Fase di scoping

Con nota prot. n. 1641 del 14.12.2020, assunta al ns. prot. n. 43963 di pari data, Sogenus ha manifestato l'intenzione di richiedere una fase di consultazione ex art. 21 del D.Lgs. 152/2006, cui la Provincia di Ancona, con nota prot. n. 44168 del 15.12.2021, ha dato positivo riscontro.

Con note del 05.03.2021 prot. n. 393 e n. 394, assunte al protocollo provinciale n. 10206 e 10207 di pari data, Sogenus ha quindi trasmesso l'istanza e i relativi elaborati, con la finalità di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale.

Con l'avvio del procedimento, effettuato con nota prot. n. 11563 del 18.03.2021, è stato convocato un Tavolo tecnico per il 12/04/2021 cui, oltre a Sogenus Spa, hanno partecipato ARPAM di Ancona, ASUR, Regione Marche - P.F. Tutela della qualità dell'Aria, bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti, Comune di Maiolati Spontini, Comune di Castelbellino e i competenti uffici della Provincia.

Si riportano qui di seguito i contributi tecnici espressi nel corso del Tavolo tecnico e successivamente formalizzati con le seguenti note:

- ARPAM, nota prot. n. 13518 del 28.04.2021, assunta al ns. prot. n. 17930 di pari data;
- ASUR, nota prot. n. 65621 del 13.04.2021, assunta al ns. prot. n. 14766 di pari data;
- Regione Marche - P.F. Tutela della qualità dell'Aria, bonifiche ambientali e ciclo dei rifiuti, espressione nel corso del tavolo tecnico;
- Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo, nota prot. n. 18049 del 29.04.2021.

Con nota prot. n. 4776 del 23.04.2021, assunta al ns. prot. n. 17350 del 26.04.2021, sono inoltre pervenute le osservazioni del Comune di Castelbellino.

In esito all'istruttoria e alla consultazione con i soggetti coinvolti, la Provincia ha espresso il parere di cui all'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 con **D.D. n. 564 del 30.04.2021**, ritenendo che la documentazione trasmessa potesse costituire base di riferimento

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale e formulando alcune indicazioni per la presentazione dell'istanza di PAUR, per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale e per gli approfondimenti sulle singole matrici ambientali.

1.3 Presentazione della domanda da parte del proponente

Con istanza pervenuta in data 30.07.2021 (note assunte al ns. prot. n. 30003, 30004, 30005, 30008, 30009, 300011, 30022, 30023, 30025, 30026, 30029 di pari data) il proponente ha trasmesso la documentazione finalizzata all'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) di cui all'art. 6 della L.R. 11/2019 (art.27bis D. lgs.vo 152/2006).

Gli atti di assenso, i contributi e i pareri compresi nel PAUR, riportati nella ns. nota prot. n. 36410 del 30.09.2021, sono di seguito elencati:

Ente/struttura competente	Autorizzazione/parere
Provincia di Ancona - Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali	Valutazione impatto ambientale
Provincia di Ancona – Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo	Autorizzazione integrata ambientale
Comune di Maiolati Spontini	Prescrizioni ex art. 29 – quater, c.6 d.lgs. 152/06 (AIA)
ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ancona	Contributo istruttorio VIA LR 11/2019 art. 8, c.1 Parere AIA d.lgs. n. 152/06 art. 29- quater, c.6
ASUR Area Vasta 2 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ancona	Contributo istruttorio VIA LR 11/2019 art. 8, c.1
Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Rischio Industriale	Parere art. 208 d.lgs. 152/2006 ai sensi della DGP 388/2008
Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio	Parere art. 208 d.lgs. 152/2006 ai sensi della DGP 388/2008
ATA - Assemblea Territoriale dell'Ambito n. 2 di Ancona	Parere art. 208 d.lgs. 152/2006 ai sensi della DGP 388/2008



1.4 Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto in oggetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera ag) *Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato*, costituendo modifica al progetto di cui Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lettera p) *Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.*

L'area è identificata catastalmente al Comune di Maiolati Spontini al Foglio n. 4 particelle n. 1-72-7-71-62-160-162-164- 166-168-179-70- 180 172-177-176-170 e al Foglio n.1 particelle 77-78-79-154-156-21-153-158- 148- 151-173.

1.5 Identificazione del proponente

So.ge.nu.s Spa – Via Cornacchia 12 - 60030 Maiolati Spontini (AN).

1.6 Deposito degli elaborati

Dal giorno 30.09.2021 per 30 giorni sul sito istituzionale della Provincia di Ancona.

1.7 Osservazioni presentate

Non sono pervenute osservazioni.

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Descrizione del progetto

Copertura

Il progetto prevede la copertura di parte del IV Stralcio della discarica con la messa in opera di materiali geosintetici e materiale bentonitico, da utilizzare rispettivamente come strati drenanti e come strato impermeabilizzante. Il proponente paragona le capacità prestazionali di tali materiali, sotto il profilo tecnico scientifico, a quelle dei materiali ghiaiosi e argillosi previsti per realizzare il capping finale nel D.Lgs. 36/2003, prima della modifica dell'allegato 1 da parte del D. Lgs. 121/2020.

In merito alle novità normative, il proponente rileva che le stesse non si applicano in quanto *“il progetto proposto, secondo quanto indicato nell' Art. 2 “Abrogazioni e disposizioni transitorie”, non prevede la realizzazione di nuovi lotti su discariche esistenti e per cui non si prevede l'applicazione delle disposizioni alla lettera i) dell'Art.1 relativo alle caratteristiche costruttive della discarica.”*

Il proponente evidenzia che questa copertura permetterà di confermare i profili finali di progetto che resteranno, pertanto, invariati rispetto all'autorizzato.

Si riporta quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 prima della modifica del D. Lgs. 121/2020, allegato 1 *“criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica”*, punto 2.4.3 copertura superficiale finale: *“... La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:*

- 1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;*
- 2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);*
- 3. strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica di maggiore o uguale a 10 alla -8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;*
- 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0.5 m;*
- 5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti...”*

Il progetto, in alternativa alla messa in opera dei materiali come sopra riportato, prevede la posa di materiali geosintetici, sostituendo i due strati drenanti naturali e lo strato argilloso intermedio (cfr. punti 2-4 e 3).

Il proponente rileva che le moderne tecnologie produttive, unitamente ai sempre più stringenti requisiti di controllo qualità, fanno sì che al giorno d'oggi un geocomposito dotato di



marcatura CE e fornito da aziende certificate possa fornire ai committenti ed ai progettisti garanzie di efficienza, durabilità ed affidabilità infinitamente maggiori rispetto a qualunque materiale granulare naturale.

Relativamente ai geocompositi drenanti, la scelta dei materiali da impiegare dovrà rispettare le seguenti condizioni inderogabili:

- Il coefficiente di sicurezza (rapporto tra portata ammissibile del geotessile drenante e quella dello strato di ghiaia previsto dal D.Lgs. 36/03) dovrà essere $FS \geq 2$;
- I geotessuti dovranno essere sottoposti a carichi minimi di prova non inferiori a 100 kPa, in quanto costituiscono condizione cautelativa rispetto ai carichi previsti in progetto;
- i gradienti idraulici da considerare nella scelta dei materiali dovranno essere riferiti ai valori $i = 0,1 - 0,5$, in quanto, in tale range, rientrano le pendenze reali del corpo di discarica nelle aree esaminate;
- dovranno essere utilizzati i coefficienti di riduzione (creep, intasamento chimico, intasamento biologico) e le formule di calcolo adottati nella documentazione progettuale.

Riguardo al drenaggio delle acque di infiltrazione, il progettista ha applicato la legge di Darcy al fine di determinare lo spessore equivalente, ovvero lo spessore di ghiaia necessario a garantire le stesse portate assicurate dai geocompositi. Considerando il coefficiente di permeabilità della ghiaia pari a 5×10^{-4} m/s e la Q_a dei geocompositi, il proponente ha verificato che i geocompositi considerati equivalgono a livello idraulico a strati di ghiaia con spessori maggiori di 0,5 m (D.Lgs. 36/03).

Riguardo al drenaggio del biogas, valgono le stesse considerazioni con la sola differenza che la permeabilità del mezzo al biogas è di un ordine di grandezza inferiore rispetto alla permeabilità del mezzo all'acqua. Volendo perciò garantire una conducibilità al gas pari alla permeabilità all'acqua, è necessario utilizzare un geocomposito con permeabilità 10 volte superiore.

Circa l' idoneità del materiale bentonitico in alternativa allo spessore impermeabile in argilla, il progettista, applicando la legge di Darcy e considerando il coefficiente di permeabilità del geocomposito bentonitico pari a 5×10^{-11} m/s e quello dell'argilla pari a 1×10^{-8} m/s, ricava un valore di spessore equivalente di 1,20 m (> di 0,5 m previsto da D.Lgs. 36/03).

Circa la resistenza dei geocompositi alle escursioni termiche il proponente rileva che la marcatura CE (Declaration of Performance) dei materiali analizzati garantisce, sulla base di test effettuati e riconosciuti, la durata degli stessi alle escursioni termiche ed all'aggressione chimica con temperature di infrangimento inferiori a $- 60$ °C (ASTM D746) e temperature di rammollimento per valori superiori a 100 °C (ISO 306/4).

Il proponente ribadisce che la copertura (capping) con i teli geosintetici come già proposta nel 2017 rappresenta a tutt'oggi la migliore tecnica disponibile per la copertura delle Discarica e riporta alcuni esempi di Discariche nella Regione Marche che hanno adottato coperture con teli geosintetici e che hanno caratteristiche ambientali simili alla Discarica in progetto.



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

In merito all'adeguatezza della copertura con geocompositi si è ampiamente discusso nella precedente VIA, nella fase di scoping, e nel corso del presente procedimento, convergendo verso l'adeguatezza progettuale del capping proposto, come supportata dai seguenti contributi:

- Prof. Ing. Erio Pasqualini su commissione del proponente
 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo - U.O. Rifiuti
 - ARPAM
- di seguito riportati

Parere tecnico scientifico del Prof. Ing. Erio Pasqualini Professore Ordinario F.R. di Geotecnica presso Università Politecnica delle Marche, già Professore Associato presso Politecnico di Torino.

Nel suddetto parere il Professore rileva che il D.lgs.36/2003, dopo aver elencato i requisiti che la copertura finale di una discarica deve soddisfare, traduce l'ottenimento dei requisiti richiesti in una sorta di facile ricetta (APPROCCIO PRESCRITTIVO), che semplifica il lavoro dei progettisti e degli enti autorizzativi, allorché precisa che la copertura deve essere una struttura multistrato. Il professore evidenzia che: *“... avendo precisato la sequenza e lo spessore degli elementi che compongono la barriera multistrato, il D.lgs. 36/2003 solleva, di fatto, il progettista dalle sue responsabilità, trovando egli oltremodo conveniente affidarsi all'APPROCCIO PRESCRITTIVO che la legge gli indica, anziché seguire l'APPROCCIO PRESTAZIONALE, attraverso cui ricercare una soluzione tecnica che offra adeguate garanzie ambientali e sia nel contempo economicamente sostenibile...”*

In considerazione di quanto sopra precisato, si ritiene che esistano validi motivi, almeno tutte le volte che sia ritenuto utile e/o necessario, per applicare l'approccio prestazionale, che impone un approfondimento delle conoscenze delle problematiche di interesse.”

Il parere conclude come segue *“Lo scrivente, sulla base dei dati di letteratura e sulle proprie esperienze dirette, è fermamente convinto che la copertura superficiale finale proposta dal Gruppo di Progettazione incaricato dal Comune di Maiolati Spontini possa garantire prestazioni persino superiori a quelle della copertura superficiale finale indicata nel D.Lgs. 36/2003.”*

Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo U.O. Gestione Rifiuti prot. n. 40460 del 05.11.2021:

“La ditta SO.GE.NU.S. SPA ha presentato in data 30/07/2021 (prot. 30005 del 30/07/2021) la domanda di Provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprendente la richiesta di modifica sostanziale dell'AIA 58/2013 relativa alla proposta di variazione del pacchetto di copertura finale della discarica per rifiuti non pericolosi in Via Cornacchia 12 – Maiolati Spontini prevista nel progetto approvato con autorizzazione n. 49/2005 e successive modifiche. La ditta propone in dettaglio la realizzazione degli strati drenanti e di quello di impermeabilizzazione individuati nel capitolo 2.4.3 dell'allegato 1 al D.Lgs 36/2003 con i numeri da 2 a 4, sostituendo i primi con geocompositi drenanti e l'ultimo con geocomposito bentonitico. La ditta ha già sfruttato la maggiore volumetria derivante dal minor spessore del pacchetto di copertura proposto per lo smaltimento dei rifiuti, sulla base di quanto consentito dall'AIA 138/2017, emessa con D.D. 715 del 26/6/2017, successivamente annullata dal Consiglio di Stato con sentenza 5766 del 2/10/2020. I conferimenti di rifiuti sono cessati il 10 aprile 2020.



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

La ditta ha prodotto documentazione tecnica a sostegno di tale scelta, atta a dimostrare l'equivalenza prestazionale dei materiali sintetici rispetto a quelli naturali indicati dal D.Lgs. 36/2003 che, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 121/2020, prevedeva l'utilizzo di materiali di caratteristiche equivalenti solo per lo strato impermeabilizzante intermedio.

Come già espresso in sede di procedura di "scoping" di VIA, si ritiene che le modifiche al suddetto capitolo 2.4.3 intervenute con il D.Lgs. 121/2020 non siano vincolanti per la ditta in virtù delle norme transitorie di cui all'art. 2..."

ARPAM

Prot. n. 35909 del 05.11.2021 (ns. prot. n. 40400):

"...1. Il proponente ripropone le verifiche di permeabilità dei geocompositi drenanti già descritte in fase di scoping, rispetto ai materiali minerali previsti per lo strato drenante di cui al punto 2 del paragrafo 2.4.3., Allegato I, del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i., evidenziandone i fattori di sicurezza FS e dichiarando di scegliere materiali che garantiranno un $FS \geq 2$; non sono tuttavia effettuate ulteriori considerazioni sull'idoneità dei geocompositi sostitutivi in relazione alla portata meteorica di progetto valutata con un tempo di ritorno di 30 anni, e sulle certificazioni dei prodotti specifici che saranno utilizzati sia per gli strati drenanti che per quello impermeabile (non sono presenti i rapporti di prova attestanti le conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento per i parametri utilizzati nei calcoli di verifica).

Prot. n. 6875 del 03.03.2022 (ns. prot. n. 8249 del 09.03.2022):

"...1. Il proponente, in merito all'idoneità dei geocompositi sostitutivi in relazione alla portata meteorica di progetto valutata con un tempo di ritorno di 30 anni, allega "a titolo esplicativo il calcolo della portata del geocomposito con tempo di ritorno (Tr30) a dimostrazione della congruità dei geosintetici anche con la nuova normativa"; in merito alle certificazioni dei prodotti specifici che saranno utilizzati sia per gli strati drenanti che per quello impermeabile il proponente dichiara che "I requisiti dei materiali da utilizzare nel capping saranno specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto in fase di Progetto Esecutivo". Si prende atto del calcolo effettuato e della dichiarazione della ditta in merito ai materiali che saranno utilizzati, i quali comunque dovranno avere le caratteristiche tecniche assunte nella documentazione di cui al procedimento in esame ...".

Abbancamento

Dalla data del 26/06/2017 con l'autorizzazione AIA 138/2017 sono proseguite le operazioni di abbancamento dei rifiuti secondo i profili approvati con un aumento di cubatura pari a circa 200.000 mc. L'abbancamento dei rifiuti è terminato nel marzo 2020; successivamente è stato progressivamente realizzato lo strato di regolarizzazione per preparare il piano di posa degli altri strati del capping; il 01/10/2020 è stato effettuato un sopralluogo di collaudo da parte dell'Amministrazione Provinciale per il controllo delle quote finali di abbancamento e di posa per la messa in opera del capping.

La gestione di tutte le operazioni di abbancamento è proseguita con le stesse modalità adottate fino a quel momento, nel rispetto del Piano di Gestione Operativa e del Piano di Monitoraggio.

Per le valutazioni in merito si rimanda al paragrafo 5.1 Istruttoria.

Altri aspetti

Regimazione acque superficiali

Attualmente gli abbancamenti hanno raggiunto i profili finali di progetto e non vanno a modificare le superfici di abbancamento del progetto iniziale, per cui le canalette previste nel progetto e realizzate fino ad ora per l'allontanamento delle acque superficiali di pertinenza dei settori di intervento garantiscono il corretto deflusso delle acque superficiali presenti.

Con il progetto proposto le superfici finali sono uguali a quelle da progetto iniziale sia in estensione planimetrica che in quota topografica. Per cui tutte le canalette previste inizialmente sono valide anche per le varianti, in quanto i criteri di progettazione delle singole canalette tenevano conto dei dati meteorologici (Precipitazione, Temperature etc..) e delle superfici di influenza su ogni singola canaletta. Tutti questi fattori sono rimasti invariati anche per le varianti in progetto; pertanto, la Società ripropone la rete drenante prevista nel progetto iniziale.

Sistema di captazione del biogas

La copertura in progetto non ha incidenza sul sistema di captazione del biogas progettato.

In particolare, la realizzazione del capping ridotto con la posa in opera dei teli annullerà le minime emissioni in superficie che attualmente ci sono nelle parti ripristinate.

Al fine di ottimizzare la captazione del biogas durante le fasi di abbancamento è stato realizzato un sistema di drenaggi sub-orizzontali paralleli, disposti a varie quote, per permettere di captare il biogas in zone nelle quali sarebbe impossibile la realizzazione di pozzi verticali.

Ripristino finale

La copertura proposta non ha effetti sul ripristino finale previsto nel progetto, in quanto la copertura finale con il capping ridotto è sempre costituita da terreno vegetale in grado di far attecchire le essenze previste.

Inoltre, la società di gestione So.Ge.N.Us intende prolungare la convenzione con la SOC. C.Re.Ha. (Spin off dell'Università Politecnica delle Marche) anche nel IV° stralcio.

2.2 Localizzazione e pianificazione

La discarica è posizionata nel Comune di Maiolati Spontini ed insiste su di un territorio posto a quote variabili tra i 75 e i 300 m. s.l.m.; non vi sono case abitate nel raggio di 500 m.

La posizione geografica e la presenza, in zone limitrofe, di una rete viaria di grande scorrimento, la rende facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile da tutti i Comuni e clienti asserviti.

La discarica è collegata, attraverso la strada statale e la strada comunale La Cornacchia, alla superstrada Ancona-Fabriano, in corrispondenza dello svincolo per Monteroberto-Castellbellino.

L'area geografica in cui risiede il sito è ad uso prevalentemente agricolo.



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

L'impianto di discarica in oggetto, dove sono previste le operazioni di copertura, ricade nell'ambito dei settori già autorizzati.

Il totale della superficie di proprietà è di mq 183.897 (pari a circa 18,4 Ha) di cui mq 149.811 (pari a circa 15,0 Ha) interni alla recinzione di delimitazione del IV° Stralcio, mentre la superficie restante è esterna alla recinzione.

I riferimenti cartografici principali sono:

- Tavoletta IGM a scala 1:25.000 F. 117 IV N.O. JESI
- Ortofotocarta regionale a scala 1:10.000 F.292 Sez. 292060 "MOIE"

Le coordinate geografiche Gauss Boaga di riferimento sono Fuso Est - Nord 4.820.110 – Est 2.369.850

Pianificazione territoriale

Pianificazione a livello nazionale

L'intervento oggetto del progetto non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e non interessa aree parco né Siti di Interesse Comunitario né Zone di Protezione Speciale.

Pianificazione di livello regionale e provinciale

Per quanto riguarda il PTC, l'area in oggetto ricade nell'ambito territoriale "C" – Ambito territoriale della media collina - e nella Fascia di continuità naturalistica.

Pianificazione di livello comunale

Rispetto al PRG del Comune di Maiolati Spontini, l'area ricade in Zona F – Zone per servizi di interesse generale – sottozona FT – servizi ed impianti tecnologici (art. 44 delle NTA del PRG).

Pianificazione di settore

In merito al Piano Regionale di Gestione Rifiuti, principale oggetto del motivo di annullamento da parte del Consiglio di Stato, si rileva che l'Assemblea legislativa della Regione Marche, con la recente Deliberazione n. 29 del 22/02/2022, ha approvato l'"*Interpretazione autentica resa ai fini applicativi di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015*", oggetto di discussione delle conferenze di servizi, che chiarisce in via definitiva il concetto di progetto originario. La questione è stata approfondita nel dettaglio sia da parte del proponente (cfr. contributo a firma legali Avv. Calzolaio e Avv. Mattiacci prot. n. 3642 del 02.02.2022 – cfr paragrafo 5.1) che nelle seguenti valutazioni degli Uffici della Provincia.

Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo U.O. Gestione Rifiuti prot. n. 11318 del 05.04.2022

"Con riferimento al verbale della conferenza dei servizi del 4 marzo scorso relativa al procedimento in oggetto, nel quale vengono chieste verifiche a questo Ufficio in merito alla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 del 22/2/2022, recante l'interpretazione autentica di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del PRGR del 2015, si concorda con le conclusioni a cui è pervenuto il proponente nelle integrazioni inviate dal medesimo con lettera



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

prot. 531/p del 29/3/2022, pervenuta il 30/3/2022, prot. Prov. 10763 di pari data, rettificata con le integrazioni volontarie inviate con lettera prot. 542 del 31/3/2022, prot. Prov. 19897 di pari data, ribadendo quanto espresso nel contributo istruttorio del 3/5/2017 reso nel procedimento di VIA relativo alla modifica del pacchetto di copertura superficiale finale e all'innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Maiolati Spontini, ossia che:

“Alla luce dei seguenti dati:

- Volumetria al lordo della copertura finale del IV stralcio: 1.957.284 mc*
- Volumetria netta senza copertura, relativa alla capacità ricettiva del IV stralcio (dato assunto dai piani finanziari della discarica): 1.656.607 mc*
- 30% della volumetria netta = 496.982 mc*
- Volumetria ricavata con gli interventi in oggetto: circa 100.000 mc, ossia la parte ricavata dalla riduzione dello spessore del pacchetto di copertura superficiale finale, mentre nel caso dell'innalzamento temporaneo, sussiste un recupero quantitativo ma non volumetrico, in quanto i profili finali non subiscono modifiche.*

Pertanto, non comportando un aumento del 30% della potenzialità della discarica esistente (IV stralcio), si ritiene che gli interventi richiesti non siano da intendersi come modifiche sostanziali o ampliamenti ai fini del capitolo 12.4 del PRGR, e pertanto non sono sottoposti ai criteri di localizzazione del suddetto Piano.”

Tali conclusioni sono avvalorate dall'interpretazione autentica resa dall'Assemblea Regionale con la deliberazione n. 29/2022, secondo cui:

“Al capitolo 12.4, secondo capoverso della Parte II del PRGR 2015, per “opera esistente” deve intendersi, nella declinazione relativa agli impianti di discarica, il complesso delle vasche/settori che risultano autorizzate nelle forme AIA o articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e in gestione operativa al momento dell'entrata in vigore del Piano 2015, con ciò intendendo i volumi autorizzati e previsti ai sensi delle autorizzazioni stesse, compresi vasche/settori/lotti o altra denominazione impiegata, relativi a porzioni di discarica che alla medesima data non siano stati definitivamente chiusi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 36/2003, comunque escludendo le porzioni autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, attuativo della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti, nel caso in cui non siano state oggetto di adeguamento alla normativa di settore.

Al capitolo 12.4, terzo capoverso della Parte II del PRGR 2015, nel periodo “Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario”, in quanto strettamente correlato con quanto stabilito al capoverso precedente, per “progetto originario” deve intendersi il primo progetto autorizzato a cui sia stato applicato il regime di esclusione dall'ambito di applicazione dei criteri localizzativi previsto dallo stesso capitolo 12.4. Deve pertanto intendersi che a partire dall'“opera esistente”, (ossia l'impianto le cui dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PRGR, costituiscono il riferimento di base), il limite alla possibilità di applicare l'esenzione dai criteri localizzativi si raggiunge quando la somma di tutti i quantitativi autorizzati successivamente alla entrata in vigore del PRGR raggiunge il 30% dell'opera esistente stessa.”

Pertanto, considerato che al momento dell'entrata in vigore del Piano 2015:



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- gli stralci I, II e III della discarica erano già in gestione post chiusura (Determinazione del Dirigente del Settore I – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente del Dipartimento III della Provincia di Ancona n. 213 del 8/4/2010 - AIA 15/2010 del 6/4/2010);
- il IV stralcio (autorizzazione n. 49/2005 del 4/8/2005 del Dirigente del IX Settore – tutela dell’Ambiente) era in coltivazione;

L’incremento di dimensione, che nel caso in questione va valutato unicamente in termini di aumento volumetrico in quanto non vi è un aumento della superficie occupata intesa come consumo di suolo, è ben al di sotto della soglia del 30% prevista dal PRGR per definire una modifica come sostanziale.”

Area Governo del Territorio U.O. Pareri tecnici urbanistici ed edilizi dei procedimenti intersettoriali prot. n. 13024 del 20.04.2022

“... Allo stato attuale è cessata l’attività di conferimento di rifiuti nella discarica, avendo la stessa esaurito la propria capacità ricettiva, comprensiva dell’innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento (progetto realizzato e collaudato).

Il progetto di modifica del pacchetto di copertura del IV stralcio, anch’essa oggetto dei citati provvedimenti del 2017, non è ancora stato realizzato, essendo le relative attività in itinere.

Tali varianti progettuali del 2017, secondo la sentenza del CdS, si configurano come modifiche sostanziali/ampliamenti in relazione all’ambito di applicazione del PRGR 2015 ed in particolare delle seguenti condizioni... “modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%.

Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario”;

conteggiando come ampliamenti i vari interventi parziali effettuati negli anni in fasi successive al progetto iniziale.

Va, tuttavia, segnalato che l’Assemblea legislativa della Regione Marche, con una recentissima Deliberazione n. 29 del 22/02/2022, ha approvato l’“Interpretazione autentica resa ai fini applicativi di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015”; con tale atto la Regione ha voluto fare chiarezza sia su alcuni criteri applicativi sia sulla definizione di “modifica sostanziale o ampliamento” del PRGR2015 modificando in parte, in particolare, il criterio di “Distanza da centri abitati”, di cui al Cap. 12.8 e Tab. 12.8-1, e chiarendo il concetto di “opera esistente” e/o “progetto originario”, di cui al capitolo 12.4 del Piano, pronunciamenti che incidono anche sul procedimento in esame.

Normativa di riferimento

...

Localizzazione dell’impianto e inquadramento urbanistico

...

Istruttoria sulla conformità al PRGR

In merito alla verifica di compatibilità dell’impianto con i criteri localizzativi del Piano Regionale Gestione Rifiuti 2015 (PRGR), di cui alla DACR n. 128 del 14.04.2015, la ditta ha prodotto la relazione di compatibilità con i criteri localizzativi del Piano di Gestione Rifiuti Regionale, argomentando sia all’interno dello Studio di Impatto Ambientale sia negli elaborati integrativi del 02/02/2022 ed in particolare nell’allegato 01 “Schema di sintesi dei criteri localizzativi del PRGR”.



La verifica effettuata risulta completa del reale quadro normativo di riferimento e degli elementi di attenzione che richiede il piano rifiuti.

In particolare, dall'esame del "Piano Rifiuti-MacroLoc.ne impianti categoria A" di cui alla delibera di Consiglio n. 38 del 05.09.2017 con cui la Provincia di Ancona ha individuato, ai sensi dell'art. 197, lettera d) del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità ai criteri di tipo "macro" del PRGR 2015 ed al PTC, le zone idonee e non alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, si evince che l'area in cui è ubicata la variante in esame è classificata per la maggior parte della superficie come Area Potenzialmente Idonea con Penalizzazione a magnitudo di Attenzione e, in porzioni limitate, da aree a magnitudo potenzialmente escludente (presenza di aree PAI a rischio Frana) ...

Si riportano, di seguito, i fattori di tutela presenti nell'area su cui insiste la variante in esame analizzati alla scala "macro" e "micro":

Tutela da dissesti e calamità

...

L'area in esame è interessata dalla presenza di n. 2 aree censite dal PAI come a rischio frana distinte con i codici identificativi F-12-0674 (rischio R1 e pericolosità P3) e F-12-0694 (rischio R1 e pericolosità P3)... Per tale livello di criticità la ditta ha relazionato nelle integrazioni del mese di febbraio 2022 specificando quanto segue "Le frane segnalate nel PAI sono state completamente asportate ed eliminate in funzione degli interventi già realizzati". ...

Si prende atto di quanto dichiarato.

...

Il territorio di Maiolati Spontini così come la maggior parte della Regione Marche ricade in zona sismica 2 con obbligo, pertanto, di applicazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche.

Per tale livello di criticità la ditta ha relazionato specificando quanto segue "Nel progetto si sono considerate le condizioni sismiche nelle verifiche di stabilità della Discarica."

Si prende atto di quanto dichiarato.

Tutela dei beni culturali e paesaggistici

...

L'area su cui sorge il IV stralcio della discarica esistente è in parte dentro la fascia di rispetto di 150 m del corso d'acqua tutelato dall'art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004.

Le aree in variante, oggetto del presente procedimento, non rientrano viceversa in tale fascia di rispetto...

Si prende atto di quanto dichiarato.

Tutela della popolazione

...

Vi è la presenza ... dei centri abitati di Moie e di Scorcelletti, frazioni del Comune di Maiolati Spontini, del centro abitato di Castebellino Stazione, frazione del Comune di Castebellino, e del centro abitato di Pozzetto, frazione del Comune di Castelplanio, ad una distanza inferiore ai 2.000 m...

Tale criterio risulta ostativo per la localizzazione di nuovi impianti e/o per modifiche sostanziali/ampliamenti di impianti di categoria A.



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

La citata sentenza del C.d.S., considerando le varianti in esame come sostanziali, ha annullato le Determinazioni Provinciali di VIA e AIA proprio sulla base di tale criterio localizzativo.

Per tale livello di criticità la ditta ha relazionato nelle integrazioni del mese di febbraio 2022 specificando quanto segue “La sentenza del TAR configura l’abbancamento in elevazione >30% per cui si configura come variante sostanziale. Il procedimento in atto è una VIA Postuma in applicazione dell’art. 29 del 152/2006”.

Nello studio di SIA la ditta specifica inoltre “Attualmente il progetto delle Varianti è già stato realizzato in parte preponderante e in misura irreversibile; infatti, i rifiuti sono stati abbancati fino alle quote di progetto.

Pertanto il mantenimento dell’abbancamento eseguito in attuazione delle Varianti è stato vagliato e la loro necessaria copertura (capping) è stata rivalutata nell’ambito della presente procedura di PAUR, così come previsto dalla normativa vigente e richiesto dalla Provincia di Ancona.

Essendo stabilito che la regolarizzazione è ammissibile nella misura in cui non comporta elusione del diritto dell’unione e laddove sussistano le condizioni di sicurezza sotto il profilo sanitario, ambientale o per il patrimonio culturale, e che nel valutare la sussistenza di tali condizioni, l’Amministrazione deve tenere conto sia degli impatti futuri che di quelli già generatisi a partire dalla realizzazione dei lavori, si ritiene che quanto esposto nella presente relazione dimostra che la regolarizzazione è nel caso in esame del tutto ammissibile e necessaria.”.

Come ... discusso in sede di Conferenza dei Servizi del 04/03/2022, l’Assemblea legislativa della Regione Marche con Deliberazione n. 29 del 22/02/2022 ha disposto una “interpretazione autentica” ai fini applicativi dei Capitoli 12 e 13 del PRGR2015 ed in particolare fatto chiarezza sulla definizione di “modifica sostanziale o ampliamento” del PRGR2015 chiarendo il concetto di “opera esistente” e/o “progetto originario”, di cui al capitolo 12.4 del Piano Rifiuti.

In base a quanto già emerso sia nella precedente procedura di VIA, sia in sede della Conferenza dei Servizi del 04/03/2022, e dettagliatamente esposto nella nota integrativa fatta pervenire dal proponente (prot. 10897 del 31/03/2022) e nella nota di riscontro n. 11318 del 05/04/2022 dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Rifiuti, Suolo, di questa Provincia, la cubatura autorizzata con le varianti del 2016 risulta essere inferiore al 30% della cubatura totale autorizzata per il progetto relativo al IV stralcio.

Si prende atto di quanto dichiarato.

...

Vi è inoltre la vicinanza con varie case sparse nel raggio da 50 a 1.000 m dall’impianto.

Per tale tutela la ditta ha relazionato all’interno dell’allegato 01 “Schema di sintesi dei criteri localizzativi del PRGR” in cui si dichiara quanto segue “Sono state fatte valutazioni previsionali per l’impatto acustico e atmosferico oltre all’attuazione di mitigazione per limitarne gli effetti”.

Dalla lettura dello SIA (cap. 7) è infatti possibile valutare nel dettaglio le principali misure messe in atto per mitigare gli impatti negativi dell’attività esistente a tutela della popolazione.

Si prende atto di quanto dichiarato.

Conclusioni

Vista la relazione di verifica di compatibilità con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti presentata e le verifiche effettuate attraverso il Sistema Informativo Territoriale di questa



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia, tenuto altresì conto dell'“Individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento rifiuti” approvata con atto di Consiglio Provinciale n. 38 del 05/09/2017 secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale Gestione Rifiuti (approvato dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 14.04.2015) e nel Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117 del 28/07/2003 successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 192 del 18/12/2008, in cui l'impianto risulta localizzato, secondo i criteri di tipo “macro” del PRGR 2015, per la maggior parte della superficie in Area Potenzialmente Idonea con Penalizzazione a magnitudo di Attenzione e, in porzioni limitate, in aree a magnitudo potenzialmente escludente e limitante.

Esaminati i vari fattori di tutela, di carattere sia di “macrolocalizzazione” che di “microlocalizzazione”, presenti nell'area su cui insiste l'impianto qui di seguito riepilogati:

livello di analisi				
MACRO			MICRO	
Livelli di tutela /penalizzazione	Area a rischio idrogeologico	Temi estesi	Distanza dai centri abitati	Distanza da case sparse
Integrale			SI	
Pot. Escludente	SI parte			
Attenzione		SI Comune Sismico		SI

emerge in particolare la sussistenza di un livello di tutela integrale dato dalla presenza ad una distanza inferiore ai 2.000 m di alcuni centri abitati; criterio localizzativo che risulta ostativo per la localizzazione di nuovi impianti e/o per modifiche sostanziali/ampliamenti di categoria A. L'intervento in esame, secondo la sentenza del CdS, si configura come modifica sostanziale/ampliamento in relazione all'ambito di applicazione del PRGR 2015, ed in particolare delle condizioni di “aumento della potenzialità superiore al 30%” e “..... Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario.”, estrapolate esplicitamente dalla DGR 1600/2004.

Sulla base di tale sentenza non potrebbe quindi essere accertata la compatibilità al piano rifiuti.

Tuttavia, così come già evidenziato, l'Assemblea legislativa della Regione Marche, con Deliberazione n. 29 del 22/02/2022 ha approvato l'“Interpretazione autentica resa ai fini applicativi di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015”.

Con tale atto la Regione Marche, tra le altre cose, ha voluto fare chiarezza proprio sull'ambito di applicazione dei criteri localizzativi del PRGR 2015 ed in particolare sulla definizione di “modifica sostanziale o ampliamento”, espresso nel capitolo 12.4, chiarendo il concetto di “opera esistente” e/o “progetto originario”, andando pertanto a riguardare anche al procedimento in esame...

Così come correttamente esposto dall'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo di questa Provincia nella nota prot. 11318 del 05/04/2022, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti, secondo questa “interpretazione autentica” del cap. 12.4 del PRGR 2015



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

data dalla Regione Marche, per “progetto originario” si deve intendere il progetto di discarica relativo al IV stralcio, approvato con Autorizzazione Provinciale n. 49 del 04.08.2005, che risultava in fase di coltivazione al momento dell’entrata in vigore del PRGR 2015 e, di conseguenza, le successive varianti del 2016 (in esame) non si configurano come modifiche sostanziali/ampliamenti ed i criteri di localizzazione espressi dal Piano non assumono carattere ostativo ma vanno esclusivamente considerati al fine di impartire eventuali prescrizioni necessarie a mitigare o compensare le criticità evidenziate.

Infatti, come già chiarito, le cubature autorizzate in variante nei due progetti del 2016 risultano ben al di sotto della soglia del 30% rispetto alla cubatura totale autorizzata dal progetto originario (IV Stralcio).

Per quanto riguarda le mitigazioni atte a compensare le criticità evidenziate il progetto specifica sia i minori impatti sulle componenti ambientali (consumo di inerti) sia gli ulteriori interventi di mitigazione (impianto di trattamento del percolato, aspersioni di acqua micronizzata, pannelli fonoassorbenti, “Giardino Botanico”) che vengono realizzati rispetto al progetto originario.

Pertanto, in base a quest’ultima recente interpretazione legislativa regionale, può essere accertata la compatibilità delle varianti in esame al Piano Rifiuti Regionale.

Si specifica inoltre che tale impianto risulta in linea con i livelli di opportunità localizzativa previsti dal PRGR nel par. 12.8.4. per i seguenti aspetti:

- ***Dotazione di infrastrutture*** – *il Progetto si trova in un’area di discarica, con tutte le infrastrutture necessarie per la sua realizzazione;*
- ***Vicinanza alle aree di maggior produzione dei rifiuti*** - *la discarica è collocata nel sito in quanto strategica per lo smaltimento dei rifiuti nell’ATO di appartenenza;*
- ***Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)*** – *il Progetto si trova in un’area di discarica già esistente.”*



3 PARERI E CONTRIBUTI PAUR

3.1 Quadro riassuntivo stato atti e contributi

Si rappresenta di seguito un quadro riassuntivo dello stato degli atti e/o altri contributi richiesti dallo scrivente Ufficio in occasione dell'avvio di procedimento, a seguito di proposta del gestore.

Ente/struttura competente	Autorizzazione/parere	Stato
Provincia di Ancona - Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali	Valutazione impatto ambientale	Rilasciata
Provincia di Ancona – Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo	Autorizzazione integrata ambientale	Rilasciata con D.D. Settore IV Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo n.707 del 31.5.2022)
Comune di Maiolati Spontini	Prescrizioni ex art. 29 – quater, c.6 d.lgs. 152/06 (AIA)	Pervenuto, prot. n. 2911 del 04.03.2022, ns. prot. n. 7857 (assunto in conferenza di servizi del 04.03.2022)
ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ancona	Contributo istruttorio VIA LR 11/2019 art. 8, c.1 Parere AIA d.lgs. n. 152/06 art. 29-quater, c.6	Pervenuto (vd. paragrafo 5.1) Pervenuto prot. n. 2911 del 04.03.2022, ns. prot. n. 7857 (cfr. D.D. 707 del 31.5.2022 del Settore IV Area Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo)
ASUR Area Vasta 2 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ancona	Contributo istruttorio VIA LR 11/2019 art. 8, c.1	Pervenuto (vd. paragrafo 5.1)
Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del	Parere art. 208 d.lgs. 152/2006 ai sensi della DGP	Rilasciato in conferenza di servizi del 04.03.2022

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Provincia
di Ancona

territorio - P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Rischio Industriale	388/2008 (AIA)	
Regione Marche - Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio	Parere art. 208 d.lgs. 152/2006 ai sensi della DGP 388/2008 (AIA)	Pervenuto in data 23.05.2022, assunto al ns. prot. n. 17004
ATA - Assemblea Territoriale dell'Ambito n. 2 di Ancona	Parere art. 208 d.lgs. 152/2006 ai sensi della DGP 388/2008 (AIA)	Pervenuto prot. n.5234 del 27.10.2021
Provincia di Ancona - Area Governo del Territorio	Contributo istruttorio	Pervenuto prot. n. 13024 del 20.04.2022 (vd. paragrafo 2.2)

4 CONFERENZA DEI SERVIZI

Nell'ambito della procedura di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), comprensiva di tutti i titoli per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, si è provveduto a convocare la conferenza di servizi secondo le previsioni del comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990.

Per il procedimento in oggetto sono risultate necessarie 2 sedute, i cui esiti vengono sinteticamente riportati nei seguenti paragrafi.

4.1 Prima seduta della conferenza - 04.03.2022

Nella prima seduta della conferenza di servizi del 04.03.2022, come da verbale prot. n.8927 del 15.03.2022, sono state affrontate in sintesi le seguenti questioni:

- rapporti tra la valutazione di impatto ambientale postuma e l'annullamento di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020, per cui Sogenus ha provveduto ad inviare apposita relazione a firma dei legali della società;
- necessità di approfondimento della recentissima Deliberazione n. 29, approvata dall'Assemblea Legislativa Regionale nella seduta del 22 febbraio scorso n. 59, che ha disposto una interpretazione autentica ai fini applicativi dei Capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- richiesta all'ufficio Rifiuti provinciale di effettuare le necessarie verifiche in merito ai quantitativi autorizzati Sogenus alla luce delle precisazioni fornite dalla delibera regionale;
- discussione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA);
- richiesta integrazioni alla Ditta in merito alla succitata DALR e in merito al PMA.

4.2 Seconda seduta della conferenza 26.05.2022

Nella seduta finale della conferenza di servizi del 26.05.2022, come da verbale prot. n. 17766 del 27.05.2022, si è dato conto dei seguenti contributi:

- Contributo Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord assunto al ns. prot. n. 17004 del 13.05.2022;
- ARPAM Prot. n. 16074 del 24.05.2022;
- ASUR prot. n. 91718 del 25.05.2022;
- Contributo dalla U.O. Rifiuti prot. n. 11318 del 05.04.2022;
- Contributo dell'Area Governo del Territorio prot. n. 13024 del 20.04.2022.

Sono stati approfonditi gli aspetti inerenti il monitoraggio ambientale in riferimento al succitato contributo ARPAM e si è definita la prescrizione per il monitoraggio del PM10.

Infine, è stata adottata la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi che costituisce, ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il Provvedimento Autorizzatorio Unico relativo al presente procedimento e comprende, oltre al

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Provincia
di Ancona

Giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, l'autorizzazione integrata ambientale.



5 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

5.1 ISTRUTTORIA

La valutazione ambientale viene svolta rispetto allo Studio di impatto ambientale, ai vari elaborati integrativi elencati al capitolo 6, e ai seguenti contributi istruttori:

- Contributi pervenuti ai sensi del disposto dell'art. 8 della l.r. 11/2019 - *Supporto tecnico-scientifico* e dal comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006.

In merito alle diverse matrici ambientali interessate, si fa riferimento alle seguenti note di ARPAM:

1. Prot. n. 35909 del 05.11.2021 (ns. prot. n. 40400)
2. Prot. n. 6875 del 03.03.2022 (ns. prot. n. 8249 del 09.03.2022)
3. Prot. n. 16074 del 24.05.2022 (ns. prot. n. 17229)

come meglio dettagliate nei seguenti paragrafi.

In merito alla componente salute umana si fa riferimento al contributo ASUR Prot. n. 166562 del 06.10.2021 (ns. prot. n. 37130).

- Contributi istruttori interni alla Provincia di Ancona - istruttori Dott. Geol. Cristiano Blasetti, Dott. Arch. Sergio Bugatti, Dott. Ing. Lucia Collamati, Dott. Ing. Chiara Ferrini, Dott. Arch. Massimo Orciani, Dott. Ing. Maria Cristina Rotoloni, Rag. Leonardo Sorichetti. In merito alle considerazioni inerenti agli aspetti progettuali e pianificatori, si rimanda ai paragrafi 2.1 e 2.2 della presente istruttoria.

Particolare rilievo ha assunto nell'istruttoria la valutazione delle c.d. **ALTERNATIVE PROGETTUALI**.

L'alternativa di progetto è quella che il proponente indica come **alternativa zero, consistente nella rimozione dei rifiuti**, per poter ripristinare i profili di abbancamento finali in linea con il progetto originario e poter realizzare la copertura approvata come da D. Lgs. n. 36/03 con gli strati di inerti per il drenaggio del biogas e delle acque di percolazione e la realizzazione di uno strato impermeabile in argilla tra i due livelli drenanti.

Il proponente sostiene che la rimozione dei rifiuti ha un forte impatto sulle componenti ambientali: sulla componente aria con il rilascio del biogas nell'aria in maniera incontrollata, sul rumore con tutte le operazioni dei mezzi impiegati per tale operazione, sul traffico locale per il trasporto dei rifiuti in altre discariche, sul paesaggio nel medio termine con la riapertura del banco dei rifiuti visibile all'interno del bacino visuale.

Al riguardo si riporta quanto sostenuto dal proponente nello studio di impatto ambientale "... nella discarica "La Cornacchia" sono stati abbancati circa 200.000 mc di rifiuti, in legittima esecuzione di due varianti mai sospese dal giudice amministrativo, né in primo grado né in appello, e quindi senz'altro efficaci e legittimamente eseguibili fino al loro annullamento disposto dal Consiglio di Stato.

L'effetto ripristinatorio retroattivo della sentenza pone il problema della loro rimozione, operazione che tuttavia va valutata nella sua intrinseca fattibilità, sia in termini operativi, sia in



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

termini di costi economici e ambientali, secondo i sopra già citati criteri di ragionevolezza e conformità con l'interesse pubblico attuale.

..., l'eventuale rimozione dei rifiuti abbancati comporterebbe durante le operazioni di scavo e carico sui mezzi una notevole emissione in aria del biogas prodotto dai rifiuti senza la possibilità di recuperarlo. Tale operazione comporta l'immissione incontrollata nell'aria di sostanze inquinanti andando ad impattare oltre che sulla qualità dell'aria anche sulla componente odorigena con forte disagio per la popolazione limitrofa. Inoltre, la dispersione di biogas nell'aria comporta la perdita di una risorsa naturale attualmente sfruttata per la produzione di energia elettrica.

Tali operazioni prevedono poi l'utilizzo di mezzi di escavazione con emissioni gassose nell'atmosfera, ma soprattutto il trasporto avrebbe una forte incidenza sul traffico locale con aumento veicolare di notevole entità sulle strade della zona per un tempo a medio lungo termine.

Il relativo trasferimento ad altre discariche avrebbe un impatto sulle loro capacità residue andando ad accorciare notevolmente i tempi di abbancamento residuo e ripercussioni sulla programmazione a livello quantomeno provinciale del piano rifiuti... ”.

Nel corso del procedimento, con nota ns. prot. n. 45020 del 03.12.2021, l'Ufficio VIA ha chiesto al proponente approfondimenti circa la tematica legata alla non conformità dell'intervento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, oggetto di pronuncia giudiziale, anche alla luce della valutazione riportata nei documenti tecnici circa gli impatti derivanti dalla c.d. “alternativa Zero”.

La Società, con integrazioni assunte al prot. n. 3642 del 02.02.2022, ha rafforzato quanto sostenuto nello studio di impatto ambientale, depositando il contributo legale dello studio Calzolaio Mattiacci, da cui emerge in particolare:

“...Il Sia attesta una situazione ambientale in cui l'entità degli impatti dell'alternativa zero è molto più seria rispetto a quella generata dagli abbancamenti e dalla nuova tipologia di copertura progettata: consultando le tabelle denominate “matrice degli impatti” nel capitolo 7, emerge con evidenza che la entità degli impatti dell'alternativa zero è notevole, in quanto in circa metà dei casi risulta media, mentre per converso per il mantenimento dello statu quo si presenta quasi sempre nulla o positiva e solo in pochissimi casi bassa o media.

Il bilancio, dunque, è nettamente favorevole al mantenimento dello statu quo, specie per alcuni profili sensibili, quali atmosfera, salute pubblica, popolazione, viabilità.

...

La società ha altresì predisposto un ulteriore documento... “ALLEGATO 11 integrazione destinazione rifiuti REV04”, ove viene preso in esame lo specifico profilo dei costi dell'alternativa zero e in particolare della rimozione dei rifiuti, che risultano enormemente aggravati dalla necessità di ricorrere a discariche fuori Regione in quanto i rifiuti eventualmente oggetto di rimozione hanno caratteristiche tipologiche diverse da quelli che la vicina discarica di Corinaldo è autorizzata a ricevere. Sussistono anche problematiche legate ai quantitativi ipoteticamente da rimuovere, il cui sbancamento durerebbe anni. Tutto ciò incide in misura estremamente rilevante sui costi di gestione, cui è facile prevedere che il Comune di Maiolati Spontini, proprietario della discarica, non riuscirebbe a far fronte neanche attingendo alle riserve accantonate per la codificata e trentennale fase di post gestione della discarica (pregiudicando peraltro le finalità di tale accantonamento).

...



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Va sottolineato peraltro che tra i profili sopra richiamati rispetto ai quali è stato verificato un maggiore impatto dell'alternativa zero vi sono la salute pubblica e la popolazione. Il criterio localizzativo di PRGR (con cui la modifica progettuale assentita dalla variante annullata è stata ritenuta non compatibile dal Consiglio di Stato) è la distanza dai centri abitati pari a 2.000 mt, che è un criterio espressamente posto a "tutela della popolazione" (cfr. par. 12.8.8, tabella 12.8-1 a pag. 359 della Parte II del PRGR).

Ma proprio in tale ottica, non in disparte la considerazione che in concreto non vi è alcuna traccia di pericolosità della discarica ivi esistente da decenni il cui quarto stralcio è stato operativo sino a esaurimento per oltre un decennio a quella stessa distanza dall'abitato, non si può prescindere dal radicale mutamento della situazione di fatto verificatosi in corso di giudizio, atteso che l'abbancamento autorizzato dalla Provincia è ormai ultimato.

*In doverosa considerazione di ciò, **l'alternativa zero risulterebbe più impattante rispetto all'autorizzazione del progetto proposto da Sogenus proprio sotto lo specifico profilo di tutela della popolazione perseguito dal PRGR che rileva nel procedimento.** E' certo infatti che il mantenimento dei rifiuti abbancati è di modesto impatto dai vari punti di vista rilevanti ai fini ambientali, mentre la loro rimozione è ben più grave dai medesimi punti di vista (si pensi solo all'inquinamento per i trasporti pesanti, alla lunghissima durata, ai costi economici enormi)...*

...La Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 9.06.2016 ha affermato tra l'altro che la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova un limite intrinseco e ineliminabile (logico e pratico, ancor prima che giuridico) nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l'integrale ripristino dello statu quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi "factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur"). In generale, la medesima sentenza ha chiarito che la "retroattività dell'esecuzione del giudicato non può essere intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente (sottolineatura nostra: Nda) parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell'interesse legittimo coinvolto (pretensivo, oppositivo, procedimentale).

Tale arresto giurisprudenziale ribadisce con la massima autorevolezza un principio enunciato da decenni ... secondo cui quando la situazione sulla quale l'autorità deve nuovamente provvedere dopo l'annullamento di un provvedimento è cambiata sostanzialmente, è sulla base della nuova situazione che l'autorità deve provvedere, altrimenti la sua attività, in presenza di nuove condizioni fattuali diverse da quelle prima considerate, potrebbe trovarsi in contrasto con l'interesse pubblico attuale.

...

Preme conclusivamente sottolineare che la inibitoria della rimozione dei rifiuti abbancati, dovuta all'irretroattività del giudicato, conduce a un esito fattuale perfettamente sovrapponibile alle risultanze del SIA, esaminate nel precedente paragrafo, secondo cui l'alternativa zero è altamente sfavorevole sotto il profilo ambientale.

Consegue da tutto quanto esposto che la mera non conformità alla norma ostantiva del PRGR, la cui restrittiva interpretazione è l'unico motivo di censura accolto dal Consiglio di Stato, ...non risulta di per sé decisiva per respingere il progetto di regolarizzazione presentato da Sogenus e che in ultima analisi l'impraticabilità della alternativa zero e l'irretroattività del giudicato inducono a ritenere accoglibile la istanza di Sogenus, in presenza di un oggettivo interesse pubblico a tale accoglimento.



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Nel dettaglio, nello studio di impatto ambientale il proponente suddivide l'analisi degli impatti sulle componenti ambientali in:

1. **FASE DI ESERCIZIO:**
 - a) *fase di abbancamento dei rifiuti*: è il periodo di tempo relativo all'abbancamento dei rifiuti dall'autorizzazione delle Varianti al completamento avvenuto nella primavera del 2020;
 - b) *fase di realizzazione del capping*: la fase da realizzare con la messa in opera dei teli geosintetici ed il ripristino e recupero ambientale di natura temporanea che deve essere realizzata;
2. **FASE POST MORTEM**: comprende tutte le operazioni finalizzate alla manutenzione ed al monitoraggio nel tempo delle superfici realizzate di natura permanente;
3. **ALTERNATIVA ZERO**: prevede la rimozione dei rifiuti abbancati e la realizzazione della copertura secondo il D.Lgs. 36/03.

Di seguito si illustra l'istruttoria divisa per matrici ambientali.

5.1.1 MATRICE AMBIENTE IDRICO

L'analisi degli impatti riguarderà separatamente il tema delle acque che verranno a contatto con i rifiuti (PERCOLATO) da quelle che scorrono sulle superfici (ACQUE SUPERFICIALI).

Fase di abbancamento

La fase di abbancamento ha prodotto il percolato dovuto alla decomposizione del rifiuto ed alle acque meteoriche a contatto con i rifiuti. Il percolato viene raccolto con un sistema di drenaggi profondi che ne ha permesso l'accumulo in vasche ed il successivo trasporto ai depuratori.

La società Sogenus in questo periodo ha monitorato in continuo i quantitativi di produzione del percolato al fine di garantire la sicurezza ambientale dell'impianto; la Società ha deciso di realizzare un impianto di depurazione del percolato in sito al fine di evitare il trasporto con autobotti ai depuratori; la soluzione scelta comporta una diminuzione dell'impatto sul traffico locale nella fase di gestione post mortem.

Fase di realizzazione del capping

La copertura proposta ha tempi di esecuzione ridotti rispetto alla copertura classica del D.Lgs. n. 36/2003 per cui riduce al minimo le infiltrazioni di acque meteoriche nell'attuale stato di regolarizzazione con una forte diminuzione dell'impatto sulla produzione di percolato.

Fase post mortem

Per la fase finale dell'impianto non si prevedono variazioni alle superfici finali del corpo discarica sia in termini di estensione planimetrica che in quota topografica; pertanto, è confermata la realizzazione del sistema finale di regimazione delle acque già approvato.

Il rimodellamento morfologico finale prevede una rete di canalette, incise nel terreno vegetale di copertura, che garantiranno il deflusso delle acque superficiali al sistema di drenaggio perimetrale senza formazione di ristagni. La rete perimetrale è costituita da canalette in acciaio ondulato. La copertura finale ed il successivo inerbimento delle superfici eviteranno fenomeni di erosione superficiale.

Alternativa Zero

L'ipotesi di rimozione dei rifiuti comporterebbe un notevole aumento del percolato, in quanto le operazioni di scavo e carico dei rifiuti provocherebbe la riapertura del banco con un notevole aumento dell'infiltrazione di acque meteoriche. Inoltre, la realizzazione della copertura classica dal D.Lgs. n. 36/03 prevista in circa 1 anno solare allungherebbe i tempi di



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

impermeabilizzazione totale del corpo discarica, contribuendo ancora di più alla produzione di percolato.

Conclusioni

Si concorda con quanto sostenuto dal proponente e non si ritengono necessarie prescrizioni specifiche.

Per la matrice acque si rimanda al Piano di Monitoraggio Ambientale di cui al paragrafo 5.2.2.

5.1.2 MATRICE ARIA

Fase di abbancamento

Il proponente rileva che i maggiori impatti sulla matrice aria si sono avuti durante la fase di abbancamento rifiuti, e sono collegati a diversi fattori che incidono sia sulle emissioni delle polveri che sull'impatto odorigeno (movimento dei mezzi, operazioni di scarico dei rifiuti, operazioni di compattazione, ecc.).

In particolare, l'abbancamento di rifiuti e la loro successiva decomposizione hanno come conseguenza l'emissione di biogas nell'aria con impatto sul chimismo dell'aria e sull'odore.

Il proponente sottolinea che durante l'abbancamento dei rifiuti, come previsto dall'autorizzazione AIA 138/2017, sono stati attuati i piani di monitoraggio approvati; i prelievi effettuati con cadenza trimestrale sono riassunti nei rapporti trimestrali durante la gestione operativa da parte della Sogenus.

Fase di realizzazione del capping

Questa fase ha un impatto minimo sull'aria in quanto le emissioni di biogas prodotto dai rifiuti sono annullate perché vengono completamente raccolte dai pozzi di captazione del biogas, mandato all'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica. Durante questa fase si hanno emissioni in atmosfera legate alle macchine operatrici per la messa in opera dei teli geosintetici. Infine, nella fase di recupero e ripristino ambientale saranno presenti mezzi per il trasporto e lo stendimento del terreno di copertura.

La scelta della copertura così come proposta è quella che ha minore impatto sulla componente aria, in quanto le altre ipotesi prevedono comunque il trasporto di materiali inerti dall'esterno con aumento delle emissioni gassose dei mezzi di trasporto e la messa in opera, con lo scarico e lo stendimento di materiale, comporta emissioni di polveri nell'aria.

Fase post mortem

Non si prevedono variazioni rispetto al progetto approvato.

Alternativa Zero

L'analisi degli impatti viene fatta anche per l'alternativa zero, che prevede la rimozione dei rifiuti e la realizzazione della copertura ex DL36/03.

L'impatto sull'atmosfera in questo caso è superiore all'ipotesi progettuale, in quanto riattiverebbe gli stessi impatti, anche se non significativi per molti inquinanti, della discarica durante la normale fase di gestione; in particolare assume significatività il contributo delle PM10 e degli Odori.

Per una valutazione quantitativa dell'ipotesi è stata fatta una relazione previsionale sull'impatto atmosferico allegata al SIA.

Conclusioni

Si concorda con quanto sostenuto dal proponente e non si ritengono necessarie prescrizioni specifiche.

Per la matrice aria si rimanda al Piano di Monitoraggio Ambientale di cui al paragrafo 5.2.2.



5.1.3 MATRICE SUOLO

Fase di abbancamento e di realizzazione del capping

Il proponente afferma di aver rispettato le quote di progetto delle Varianti approvate nel 2017, per cui la situazione attuale avrà un impatto sulla morfologia uguale al progetto approvato solo realizzando il capping proposto con geosintetici.

Fase post mortem

Si attribuisce un livello di impatto permanente e basso in relazione al fatto che la morfologia dell'area verrà ricomposta con pendenze analoghe a quelle dell'ambiente collinare circostante. La destinazione finale di uso del suolo a verde restituisce una vocazione del tutto analoga a quella locale. La Società rileva che i rifiuti presenti nel sottosuolo verranno completamente isolati mediante manti sintetici in HDPE in profondità e in LDPE in superficie. I teli LDPE e le coperture finali da D.Lgs. 36/03 limitano al minimo la possibilità di infiltrazioni nei banchi dei rifiuti e di conseguenza ridurranno al minimo la produzione del percolato.

Alternativa Zero

Per minimizzare gli impatti nei confronti della morfologia, cioè per rispettare le quote di progetto autorizzato, l'unica copertura possibile sarebbe quella classica da D.Lgs. n. 36/03.

Conclusioni

Si fa proprio il contributo ARPAM Prot. n. 35909 del 05.11.2021 (ns. prot. n. 40400):

“In seguito alla valutazione del documento “Studio di Impatto Ambientale” del Luglio 2021, e con riferimento alle valutazioni effettuate in fase di scoping (Prot. ARPAM n.13518_28/04/2021), si formulano le seguenti osservazioni:

1. ..

2. Si prende atto dei contenuti e delle conclusioni riportati nella relazione redatta dal Prof. Ing. Erio Pasqualini relativi alle migliori prestazioni tecniche ed ambientali del pacchetto di copertura proposto rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i., ...

Si prende atto delle valutazioni effettuate dal proponente circa il minor impatto ambientale della soluzione di progetto rispetto all'alternativa che prevedrebbe la rimozione dei rifiuti già abbancati in conformità al precedente decreto V.I.A. che aveva autorizzato il pacchetto di copertura proposto, per quanto riguarda le matrici ambientali coinvolte ...”.

Per i dettagli circa la valutazione della copertura si rimanda al paragrafo 2.1.

Per quanto riguarda la morfologia si rimanda al Piano di Monitoraggio Ambientale di cui al paragrafo 5.2.2

5.1.4 MATRICE RUMORE

Fase di abbancamento

Il proponente rileva che i maggiori impatti acustici si sono avuti durante la fase di abbancamento rifiuti e la valutazione previsionale fatta nelle VIA approvata nel 2017 ha trovato riscontro durante la fase operativa gestionale della discarica: l'impatto acustico effettivo durante l'abbancamento dei rifiuti è stato conforme a quanto calcolato nella valutazione previsionale dove i valori di impatto acustico erano tutti inferiori al limite di legge consentito.

Le valutazioni previsionali sono state fatte ipotizzando le principali fonti di rumore legate ai mezzi utilizzati per l'abbancamento dei rifiuti.

Realizzazione del capping

Il proponente evidenzia che questa fase comporterà una notevole diminuzione dell'impatto acustico in quanto ci saranno solo i mezzi per la messa in opera dei teli geosintetici e, nella fase



di recupero ambientale finale, i mezzi di trasporto e messa in opera del terreno vegetale superficiale.

Fase post mortem

In questa fase il rumore diminuirà drasticamente: la produzione di rumore sarà legata esclusivamente all'impianto di cogenerazione di biogas e ai mezzi per la manutenzione delle aree a verde ed ai mezzi legati alle operazioni di manutenzione delle apparecchiature presenti.

Alternativa Zero

L'analisi degli impatti viene fatta anche per l'alternativa zero, che prevede la rimozione dei rifiuti e la realizzazione della copertura D.Lgs. 36/03. Nella Valutazione previsionale di impatto acustico si conclude che il progetto di rimozione dei rifiuti comporterebbe un impatto acustico confinato all'interno nel rispetto dei valori limite.

Conclusioni

Si concorda con quanto sostenuto dal proponente e non si ritengono necessarie prescrizioni specifiche.

Per il rumore si rimanda al Piano di Monitoraggio Ambientale di cui al paragrafo 5.2.2.

5.1.5 CONSUMI IDRICI

Fase di abbancamento

Il proponente ricorda che la fase di abbancamento ha comportato un consumo idrico per le attività della discarica, ripartito principalmente per la pulizia dei mezzi, la bagnatura delle strade per abbattimento polveri, l'innaffiatura delle aree piantumate e per i servizi igienici.

Realizzazione del capping

La fase di copertura proposta ha impatto minimo sui consumi idrici in quanto la messa in opera di geosintetici riduce al minimo il traffico di veicoli per il trasporto dei materiali di copertura, per cui le operazioni bagnatura delle strade per l'abbattimento delle polveri si annullano totalmente.

Fase post mortem

Il proponente rileva che i consumi saranno praticamente nulli, in quanto il tipo di recupero vegetazionale non comporterà l'innaffiatura delle specie impiantate. Inoltre, tutte le altre operazioni non necessitano di consumi idrici se non dovute ai consumi umani legati alla presenza di persone per la manutenzione degli impianti.

Alternativa Zero

L'alternativa zero comporterebbe per altri 2-3 anni consumi idrici elevati causati dalle operazioni di pulizia dei mezzi e da bagnatura delle strade per abbattimento polveri, prolungando di fatto quanto consumato durante la fase di esercizio.

Conclusioni

Si concorda con quanto sostenuto dal proponente e non si ritengono necessarie prescrizioni specifiche.

5.1.6 MATRICE SALUTE PUBBLICA

Il proponente ha effettuato la valutazione degli impatti sulla Salute Pubblica sulla base delle LLGG regionali per Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nelle procedure di VIA e di VAS D.G.R. n.540/2015 "Interventi regionali di attuazione del P.N.P. 2014-2018" e s.m.i.



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Conclusioni

Si prende atto del contributo della competente ASUR Prot. n. 166562 del 06.10.2021 (ns. prot. n. 37130):

“...Premesso che la VIA è un processo di valutazione preventiva, integrata e partecipata, dei possibili e significativi impatti negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale derivante dalla realizzazione di progetti, con la finalità di proteggere anche la salute umana, si prende atto che il Proponente ha valutato un impatto nullo per la popolazione e non si hanno osservazioni in merito.

In ogni caso si sottolinea la necessità di mantenere attive adeguate azioni di monitoraggio, al fine di verificare l’efficacia nel tempo degli interventi di mitigazione di impatto previsti dal proponente.

Dovranno altresì essere eliminate o, comunque, ridotte le emissioni odorigene legate alle sostanze volatili contenute nel biogas prodotto mantenendo in esercizio il sistema di estrazione e trattamento del biogas per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione dello stesso.

Infine si fa presente che durante le fasi di cantiere e di gestione post chiusura dell’impianto i mezzi impegnati nel cantiere e quelli utilizzati per la ricopertura finale della discarica dovranno essere adeguati alle normative europee in fatto di emissioni o, in alternativa, forniti di filtri per il particolato.”

In base al suddetto contributo sono state impartite le prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.1 punti da 6 a 8.

5.1.7 MATRICE VEGETAZIONE

Fase di esercizio

La realizzazione del progetto di capping ricade su superfici già adibite a discarica e non interessa nuove aree; di conseguenza l’interferenza con la vegetazione risulta nulla mentre risulterà positivo il recupero finale delle superfici con reinserimento della vegetazione.

Fase post mortem

Il progetto di recupero prevede la restituzione finale di un’area a verde, annullando di fatto l’impatto sulla componente ambientale vegetazionale. Gli impianti previsti andranno a ricreare un habitat simile a quello dell’ambiente circostante.

Conclusioni

Non si rilevano impatti significativi su tali componenti.

5.1.8 MATRICE FAUNA

Fase di esercizio

Durante questa fase l’impatto sulla fauna è temporaneo e medio e non si discosta da quello esistente ed approvato. Le lavorazioni possono avere un impatto sulla fauna locale in un ambiente, comunque, molto depauperato ed alterato dal punto di vista faunistico.

Fase post mortem

La realizzazione di siepi e macchie arboree, elementi caratteristici del paesaggio rurale marchigiano, costituiscono sicuramente una importante opera di mitigazione, in particolare anche per quello che riguarda la riduzione delle polveri, nonché la deframmentazione degli habitat. Le formazioni arboree e arbustive miste di specie autoctone, soprattutto quando costituite da specie pabulari, svolgono anche un importantissimo ruolo ecologico, arricchendo la zona di fauna avicola e terrestre (mammiferi di piccola e media taglia).



Conclusioni

Non si rilevano impatti significativi su tale componente.

5.1.9 TRAFFICO

Fase di abbancamento

Il proponente rileva che l'abbancamento ha avuto impatto sul traffico locale legato al trasporto dei rifiuti da abbancare. Rispetto alle simulazioni previsionali realizzate prima dell'autorizzazione delle Varianti il traffico si è diluito su un tempo più lungo rispetto a quanto preventivato. Il conferimento dell'indifferenziato è diminuito nel tempo conseguentemente all'aumento della raccolta differenziata; inoltre anche i rifiuti speciali non pericolosi sono stati abbancati in un tempo maggiore, circa 36 mesi rispetto ai 24 mesi previsti con incidenza giornaliera dei viaggi minore rispetto alle previsioni di progetto.

L'impatto sulla viabilità locale è stato minore a quanto previsto, con incidenza giornaliera minore a quanto previsto.

Fase di realizzazione del capping

Questa fase comporta una diminuzione dei viaggi per il trasporto di materiali per la copertura sia rispetto alla copertura classica del D.Lgs. 36/03.

Il traffico legato a questo tipo di copertura è legato alla fornitura dei materiali geosintetici che sarà distribuito durante l'intera fase di lavorazione con un numero complessivo di viaggi pari a circa 10 camion.

La messa in opera del terreno vegetale di copertura dello spessore di 1 metro prevede la messa in opera di circa 80.000 mc totali; ipotizzando una capacità giornaliera di stendimento di circa 1000 mc, si prevedono 60 camion al giorno. Questo numero è considerato se tutto il materiale viene da fuori; in realtà all'interno dell'area di discarica ci sono cumuli di terreno da utilizzare a tale scopo per cui i viaggi e l'impatto sulla viabilità ordinaria saranno minori.

Fase post-mortem

A copertura realizzata, l'unico traffico residuo sarà quello costituito da mezzi leggeri legati alle operazioni di manutenzione.

Alternativa Zero

In questa ipotesi l'impatto sulla viabilità ordinaria previsto sarà elevatissimo: per la fase di rimozione dei rifiuti si prevedono dei tempi di lavorazione di circa 300 giorni con l'utilizzo di 10 camion per il trasporto e per un totale di 45 viaggi al giorno.

I rifiuti dovrebbero essere smaltiti nella discarica attualmente più vicina che è quella di Corinaldo, con un percorso sulla viabilità ordinaria di circa 28 Km ed interessando anche centri urbani come Montecarotto, Barbara, Pongelli e Ostra Vetere.

Alla fase di rimozione dei rifiuti seguirebbe la realizzazione della copertura secondo il D.Lgs. 36/03: anche questa fase avrebbe un impatto sulla viabilità ordinaria in quanto si dovrebbero reperire circa 80.000 mc di ghiaia e circa 120.000 mc di terreno vegetale.

Il proponente prevede in totale circa 200 giorni lavorativi (circa un anno solare) con 66 viaggi al giorno di materiale proveniente dall'esterno. In questo caso la provenienza sarebbe per la maggior parte dalla Superstrada SS76, in quanto gli impianti di inerti sono distribuiti lungo la valle dell'Esino, mentre i terreni argillosi possono provenire da qualsiasi territorio della provincia di Ancona.

Conclusioni



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Si concorda con quanto sostenuto dal proponente e non si ritengono necessarie prescrizioni specifiche.

5.1.10 ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

Fase di abbancamento

Il proponente evidenzia che la fase di abbancamento ha avuto un impatto positivo sulle caratteristiche sociali del territorio di area vasta e locali in quanto:

- la realizzazione del progetto di variante ha permesso di ottimizzare il recupero dell'area con tempi di intervento più congrui rispetto a quelli previsti in funzione del progetto attuale ed una razionale sistemazione ambientale dell'area;
- l'attività di smaltimento dei rifiuti nell'area in progetto ha continuato a garantire questo servizio sia per i cittadini che per le aziende a costi contenuti.

La Sogenus rileva che l'impatto sull'economia locale è stato positivo: l'esistenza della discarica ha permesso il mantenimento del livello occupazionale della Società ed il mantenimento e il rafforzamento dei rapporti economici della Società con una serie di soggetti privati e pubblici.

Fase di realizzazione del capping

Questa fase comporta la messa in sicurezza definitiva del sito, operazione che ha sicuramente un impatto positivo nei confronti della Società.

Fase post-mortem

In questa fase l'impatto è positivo in quanto l'impianto continua a produrre biogas trasformato in energia elettrica, alternativa a quella prodotta con combustibile fossile, contribuendo a sostenere quegli obiettivi locali e nazionali sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Alternativa Zero

L'analisi degli impatti viene fatta anche per l'alternativa zero, che prevede la rimozione dei rifiuti e la realizzazione della copertura DL36/03.

L'alternativa zero riporterebbe alla situazione pregressa della fase di esercizio con movimenti e trasporto dei rifiuti. Si ricreerebbe l'impatto visivo dei banchi rifiuti scoperti sul paesaggio e soprattutto il traffico veicolare subirebbe un notevole aumento anche nei centri abitati. Per cui tale operazione non sarebbe accettata dalla popolazione locale.

Conclusioni

Si prende atto di quanto sostenuto dal proponente,

5.1.11 MONITORAGGIO AMBIENTALE

Nel corso del procedimento e delle conferenze di servizi, si è discusso in relazione ai vari piani di monitoraggio, redatti nel rispetto delle normative di settore, evidenziando la presenza di elementi duplicati e/o di non allineati.

In merito si riporta il parere **ARPAM Prot. n. 16704 del 24.05.2022 (ns. prot. n. 17229)**

“...
”

- *il PMA (Elaborato “Piano di MONITORAGGIO AMBIENTALE” Marzo 2022) è stato adeguato e conformato al Piano di Monitoraggio e Controllo AIA approvato con D.D. n.529 del 27/04/2022 (acquisita al Prot. ARPAM n.12894 del 27/04/2022 e relativa al provvedimento autorizzatorio unico del progetto dell'impianto di trattamento del percolato di discarica ad osmosi inversa).*
- *Considerando quanto sopra indicato e che i monitoraggi riportati nel PMA risultano quelli già in atto da parte del gestore della discarica, relativi ai piani di monitoraggi*



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

precedentemente approvati, si ritiene di non dover formulare osservazioni di carattere tecnico; tuttavia, si sottolinea che:

- *Nel PMA non sono presenti le indicazioni relative ai monitoraggi del biogas, del percolato, e dei livelli piezometrici.*
 - *Nel PMA, in merito ai monitoraggi della qualità dell'aria, non è stato inserito il parametro PM10 ed il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse, in riferimento anche alla nota della Provincia di Ancona del 29/03/2019, prot. n. n.10788 (assunta al protocollo ARPAM n. 10629 del 29/03/2019), relativa a specifiche prescrizioni sul monitoraggio della qualità dell'aria tra cui sulle modalità di effettuazione dei controlli sul parametro PM10 e delle fibre di amianto.*
- *Se tali indicazioni mancanti nel PMA risultano già presenti in altra documentazione sui monitoraggi, ad esempio approvata ai sensi del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i., si ritiene che il PMA valutato possa non essere aggiornato in tal senso."*

In sede di ultima conferenza di servizi si è discusso in merito e si è convenuto circa la non necessità di aggiornamento del PMA assunto al ns. prot. n. 12103 del 11.04.2022, prescrivendo l'inserimento dei monitoraggi del parametro PM10 (si rimanda al paragrafo 5.2.2).

5.2 CONCLUSIONI VIA

In conclusione, tenuto conto della documentazione progettuale prodotta dal proponente, dei pareri acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi e di quanto riportato nel precedente paragrafo 5.1, si prende atto del minor impatto ambientale della soluzione di progetto rispetto all'alternativa zero, con particolare riferimento allo specifico profilo di tutela della popolazione perseguito dal PRGR, e della conseguente ragionevolezza del mantenimento dello stato attuale nell'ottica dell'interesse pubblico.

La positiva valutazione ambientale della proposta progettuale è oggi peraltro del tutto in linea con il PRGR, alla luce della recente interpretazione che dello stesso ha fatto la Regione Marche con la DALR n. 29 del 22.02.2022, superando le censure poste dalla Pronuncia del Consiglio di Stato n.5766/2020.

Si rilascia pertanto Giudizio di Compatibilità Ambientale positivo per il progetto in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel successivo quadro prescrittivo e nel Piano di Monitoraggio Ambientale, al fine di monitorare la qualità dell'aria ambiente, delle acque, del suolo e dell'inquinamento acustico e di garantire la corretta esecuzione degli interventi.

5.2.1 Quadro prescrittivo

Prescrizioni generali

1. **L'inizio dei lavori della realizzazione del capping** dovrà essere comunicato a: Provincia di Ancona, ARPAM Dipartimento provinciale di Ancona, ASUR, Comune di Maiolati Spontini con preavviso di almeno 15 giorni.
2. **Qualsiasi modifica** al progetto che si rendesse necessaria in corso d'opera dovrà essere preventivamente comunicata a Provincia di Ancona, ARPAM Dipartimento provinciale di Ancona, ASUR, Comune di Maiolati Spontini.



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

3. Entro 15 giorni dalla data di **fine lavori**, dovrà esserne data comunicazione a Provincia di Ancona, ARPAM Dipartimento provinciale di Ancona, ASUR, Comune di Maiolati Spontini.
4. Il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di ricezione del presente atto; trascorso il periodo di cinque anni la procedura di VIA deve essere reiterata.

Prescrizioni specifiche

5. Nel Piano di Monitoraggio Ambientale, al paragrafo 9.2.2 Emissioni in atmosfera diffuse, dovrà essere inserito il monitoraggio del parametro PM 10.
6. E' necessario mantenere attive adeguate azioni di monitoraggio, al fine di verificare l'efficacia in tempo degli interventi di mitigazione di impatto previsti.
7. Dovranno essere eliminate o comunque ridotte le emissioni odorigene legate alle sostanze volatili contenute nel biogas prodotto, mantenendo in esercizio il sistema di estrazione e trattamento del biogas per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione dello stesso.
8. Durante le fasi di cantiere e di gestione post chiusura dell'impianto i mezzi impegnati nel cantiere e quelli utilizzati per la ricopertura finale della discarica dovranno essere adeguati alle normative europee in fatto di emissioni o, in alternativa, forniti di filtri per il particolato.

5.2.2 Piano di Monitoraggio Ambientale

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), assunto al ns. prot. n. 12103 del 11.04.2022 e discusso in sede di ultima conferenza di servizi, con la prescrizione di cui al punto 5 costituisce l'elaborato di riferimento per i successivi adempimenti del proponente in tema di monitoraggio.

Si evidenzia che il Piano di Monitoraggio Ambientale consentirà di intervenire in qualsiasi momento, imponendo ulteriori prescrizioni mitigative oltre a quelle già impartite.

Infatti, il PMA assume, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, la funzione di strumento capace di fornire la reale "misura" dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle diverse fasi di attuazione di un progetto e fornisce i necessari "segnali" per attivare azioni correttive nel caso in cui le risposte ambientali non siano rispondenti alle previsioni effettuate nell'ambito della VIA.

Le componenti ambientali oggetto di monitoraggio sono quelle riportate nel capitolo 8 del PMA, ovvero:

- acque superficiali (canalette/impianto osmosi inversa)
- emissioni in atmosfera (diffuse/convogliate)
- rumore
- variazione morfologica e reinserimento vegetazionale.

Per la localizzazione delle aree di indagine e l'ubicazione dei punti di monitoraggio, la scelta è stata effettuata sulla base delle analisi e delle valutazioni degli impatti contenute nel SIA, nonché sulla base dei risultati dei monitoraggi eseguiti fino ad oggi per la discarica già in esercizio, come indicate nel capitolo 9 del PMA.

I risultati del Piano di Monitoraggio Ambientale saranno trasmessi **entro il 31 maggio** di ogni anno, contestualmente al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Provincia
di Ancona

Nel caso in cui dalle attività di monitoraggio effettuate risultino impatti negativi ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, verrà predisposto e trasmesso agli enti un nuovo piano di monitoraggio in cui verrà riportato il set di azioni da svolgere.

In particolare, il proponente dovrà tempestivamente provvedere:

- ✓ alla comunicazione dei dati, delle segnalazioni e delle valutazioni all'Ente di controllo ed all'autorità competente;
- ✓ all'attivazione tempestiva delle azioni mitigative aggiuntive elencate e descritte nel nuovo del piano di monitoraggio;
- ✓ nuova valutazione degli impatti dell'opera a seguito delle evidenze riscontrate in fase di monitoraggio.



6 ELENCO ELABORATI

30.07.2021 Deposito AIA

Prot. n. 30005

Istanza

Prot. n. 30004

Relazione tecnica

Valutazione di impatto acustico

Sintesi non tecnica

Prot. n. 30003

~~Piano monitoraggio e controllo~~

Prot. n. 30008

SCHEDE A – B

SCHEDE C – G

SCHEDE H – N

30.07.2021 Deposito VIA

Prot. n. 30009

Istanza

Prot. n. 30011

Elab. A Relazione definitiva

Elab. B SIA completo

Prot. n. 30023

Valutazione previsionale impatto atmosferico

Valutazione previsionale impatto Acustico

Prot. n. 30022

Elab. C SINTESI NON TECNICA

~~Elab. D Piano di monitoraggio ambientale~~

Elab. B 03 Parere tecnico Prof. Ing. Pasqualini

Prot. n. 30029

Tav. 01 planimetria di progetto

Tav. 02_01 sezione 3_3

Tav. 02_02 sezione 4_4

Tav. 02_03 sezione 5_5

Tav. 02_04 sezione 6_6

Tav. 02_05 sezione 7_7

Tav. 02_06 sezione 8_8

Tav. 02_07 sezione 9_9

Tav. 02_08 sezione 17_17

Prot. n. 30026

Tav. 02_09 sezione 18_18

Tav. 02_10 sezione 19_19

Tav. 02_11 sezione 20_20

SETTORE IV
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Provincia
di Ancona

Tav. 02_12 sezione 21_21
Tav. 02_13 sezione 22_22
Tav. 02_14 sezione 23_23
Tav. 02_15 sezione 24_24

Prot. n. 30025

Tav. 02_16 sezione 25_25
Tav. 02_17 sezione 26_26
Tav. 02_18 sezione 27_27
Tav. 02_19 sezione 28_28
Tav. 02_20 sezione 29_29
Tav. 03 particolari costruttivi

21.09.2021 _ Integrazioni prot. n. 35163 in risposta alla nota prot. n. 33367 del 03.09.2022 di richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006

02.02.2022 Integrazioni prot. n. 3642 in risposta alla nota prot. n. 45020 del 03.12.2021 di richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006

Allegato 1 Tabella localizzazione

Allegato 2 Mod B+

Allegato 3 Piano di Monitoraggio ambientale

Allegato 5 Piano di Sorveglianza e controllo

Allegato 6 Piano di gestione post operativa

Allegato 7 Piano di ripristino ambientale

Allegato 8 Certificazione antincendio

Allegato 9 Calcolo portata TR 30

Allegato 10 Piano di monitoraggio e controllo

Allegato 11 integrazione sulla possibile attuazione dell'alternativa zero

Parere - Osservazioni a firma legali Avv. Calzolaio e Avv. Mattiacci

30.03.2022 Integrazioni dopo I conferenza di servizi

prot. n. 10763 Risposta alle richieste della conferenza di servizi del 34 marzo 2022

Allegato 10 Piano di monitoraggio e controllo

Allegato 03 Piano di Monitoraggio ambientale

31.03.2022 prot. n. 10897 integrazioni spontanee

11.04.2022 prot. n. 12103

Integrazioni spontanee

Allegato 03 Piano di monitoraggio ambientale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 31/05/2022 n. 707

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006, ART. 29-NONIES, COMMA 2. DITTA SO.GE.NU.S. SPA DI MAIOLATI SPONTINI (AN). DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN VIA CORNACCHIA 12, MAIOLATI SPONTINI. AUTORIZZAZIONE N. 2/2022/AIA/DIS. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AIA N. 1/2022/AIA/DIS DEL 8/4/2022. ABBANCAMENTO RIFIUTI E COPERTURA (CAPPING) IN ADEGUAMENTO ALLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5766 DEL 2/10/2020.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTE le seguenti norme e relativi atti amministrativi ed autorizzativi:

- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, come modificato con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 459 del 30/9/2008, come modificata con DGP 266 del 19/5/2009, relativa alle modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie da prestare per la gestione delle discariche di rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 109 del 22/3/2011 relativa alle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli delle procedure A.I.A. in materia di gestione rifiuti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 relativa alle modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;



- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto “disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
- l’art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in Legge 132/2018, e dal DPCM 27/08/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno;
- l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 58 emessa con D.D. n. 201 del 10/04/2013 e successive modifiche, con la quale la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata fino al 10/04/2021 alla gestione di un impianto di discarica D1 per rifiuti non pericolosi ubicato in Via CORNACCHIA 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI;
- i seguenti provvedimenti di aggiornamento dell’AIA:
 - n. 61, emesso con D.D. 302 del 11/6/2013, relativo alla realizzazione, nella vasca di sottocategoria, di celle monodedicato allo smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti amianto (eternit e lana di roccia) per una volumetria pari a 27.690 mc sul totale residuo di 78.500 mc, ferme restando le quote e le curve di livello autorizzate con autorizzazione n. 49/2005 del 04/8/2005;
 - n. 62/2013, emesso con D.D. 387 del 25/7/2013, con il quale è stato concesso lo smaltimento temporaneo, ossia fino all’operatività della vasca relativa al nuovo ampliamento della discarica, di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi nel settore riservato ai rifiuti urbani e assimilabili, per un quantitativo stimabile in 30.000 mc/anno;
 - n. 61/2013, emesso con D.D. 402 del 5/8/2013, con la quale è stata revocata l’autorizzazione al recupero (R3) di rifiuti di natura organica mediante compostaggio, sostituita con l’attività R12, al fine di consentire al Gestore di ridurre il volume dei rifiuti di natura vegetale tramite triturazione; col medesimo atto è stata concessa la riduzione dei termini di validità della garanzia finanziaria, già prestata per l’esercizio del 5° lotto di discarica, al 31/05/2016 anziché al 10/04/2021, maggiorati di ulteriori due anni come previsto per legge;
 - n. 66, emesso con D.D. 570 del 12/11/2013, con il quale sono stati approvati i piani finanziari del 2013;
 - n. 67/2013, emesso con D.D. 608 del 4/12/2013, con il quale l’elenco dei rifiuti speciali ammessi in discarica (vasca dedicata ai rifiuti speciali 5° lotto del 4° stralcio), è stato integrato con il rifiuto CER 190501; col medesimo atto l’elenco dei rifiuti speciali non pericolosi ammessi in vasca per rifiuti urbani (4° lotto del 4° stralcio) di cui al provvedimento n. 62/2013, è stato integrato con ulteriori tipologie di rifiuti;
 - n. 82/AIA, emesso con D.D. 198 del 2/9/2014, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il piano di gestione operativo della discarica;
 - n. 88, emesso con D.D. 309 del 6/11/2014, con il quale sono stati approvati i piani finanziari del 2014;
 - n. 89/2014, emesso con D.D. 327 del 19/11/2014, con il quale è stato approvato il piano di ripristino relativo all’area in cui in passato venivano svolte le operazioni D15 e D9 per l’inertizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - n. 100, emesso con D.D. 92 del 5/3/2015, con il quale è stato autorizzato l’abbancamento dei rifiuti fino a raggiungere una quota di +1,00 m rispetto alla quota di progetto a suo tempo approvata, limitatamente ad una area di intervento



- pari a 16.500 mq, prescrivendo che l'invio, prima dell'inizio delle operazioni di chiusura della discarica, compresa la copertura superficiale finale, di un nuovo rilievo attestante l'avvenuto assestamento del banco rifiuti nel rispetto delle quote definitive approvate;
- n. 101, emesso con D.D. 120 del 20/3/2015, con il quale sono state autorizzate le operazioni di tritovagliatura e di recupero (R5-R13) di rifiuti inerti e terreno;
 - n. 102/2015, emesso con D.D. 147 del 2/4/2015, con il quale è stata autorizzata la realizzazione della modifica del 4° lotto di discarica dedicato ai RSU, così come da progetto presentato in data 17/11/2014, acquisito al prot. 162946 del 19/11/2014, al fine di realizzare celle monodedicato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti amianto (eternit e lana di roccia) per una volumetria pari a 40.022 mc, ferme restando le quote e i profili autorizzati con autorizzazione n. 49/2005 del 04/8/2005;
 - n. 105, emesso con D.D. 256 del 3/6/2015, con il quale sono state aggiunte, con prescrizioni, ulteriori tipologie di rifiuti all'elenco dei rifiuti speciali ammessi in discarica (vasca dedicata ai rifiuti speciali 5° lotto del 4° stralcio);
 - n. 113, emesso con D.D. 561 del 16/12/2015, con il quale sono state aggiunte ulteriori tipologie di rifiuti da sottoporre all'operazione di tritovagliatura (D13);
 - n. 114/2016, emesso con D.D. 5 del 8/1/2016, con il quale sono stati approvati i piani finanziari del 2015;
 - n. 122/2016/AIA, emesso con D.D. 944 del 1/6/2016, con il quale è stato aggiunto il rifiuto CER 200399 all'elenco dei rifiuti da sottoporre all'operazione di tritovagliatura (D13);
 - n. 131/2016/AIA, emesso con D.D. 1720 del 1/12/2016, con il quale è stata accolta la richiesta di riduzione della zona di abbancamento della lana di roccia e dell'eternit, al fine di favorire il conferimento delle altre tipologie di rifiuti;
 - la Determinazione Dirigenziale del IV Settore n. 715 del 26/06/2017 avente per oggetto: "D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies. Ditta SO.GE.NU.S. spa – sede legale e sede discarica: Via Cornacchia 12, Maiolati Spontini (AN). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 138/2017/AIA – Modifica sostanziale della AIA n. 58 del 10/4/2013 – variazione del pacchetto di copertura superficiale finale e innalzamento temporaneo delle quote di abbancamento di progetto della discarica";
 - la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020, con la quale è stata annullata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 138/2017/AIA;
 - la lettera prot. 36939 del 29/10/2020, con la quale questa Provincia ha ritenuto che:
 - per quanto non incompatibile con la pronuncia del Consiglio di Stato, dall'annullamento giurisdizionale dell'Autorizzazione 138/2017 possa conseguire l'effetto della *riviviscenza* dell'autorizzazione AIA n. 58, emessa con determinazione dirigenziale n. 201 del 10.04.2013, come successivamente modificata fino alla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 715/2017;
 - sono da considerarsi tuttora valide tutte le prescrizioni relative alla fase di gestione post operativa degli stralci I-II-III e della fase di gestione operativa del IV stralcio;
 - considerato altresì che dal 10 aprile 2020 è cessata l'attività di conferimento di rifiuti nella discarica, avendo la stessa esaurito la propria capacità ricettiva, non sono da ritenersi valide le parti dell'autorizzazione relative all'abbancamento dei rifiuti, né le prescrizioni attinenti a tale operazione, quali la tritovagliatura dei



rifiuti e l'applicazione della tariffa scaturita dai piani finanziari approvati. Sono analogamente da ritenersi non più applicabili le parti relative alle attività da tempo cessate, quali la messa in riserva (R13) e il recupero (R3) mediante compostaggio dei rifiuti organici e l'utilizzo (R11) degli pneumatici fuori uso triturati;

- il provvedimento n. 1/2021/AIA/DIS, emesso con D.D. 1335 del 6/10/2021 di modifica non sostanziale dell'AIA relativa all'aggiunta delle operazioni di messa in riserva (R13) e pretrattamento (R12) di rifiuti biodegradabili cellulose e con il quale sono state revocate le parti dell'AIA ritenute superate dalla nuova configurazione della gestione della discarica, essendo cessate le attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R12) mediante compostaggio dei rifiuti organici, di utilizzo (R11) dei pneumatici fuori uso triturati e, dal 10/4/2020, di abbancamento di rifiuti e annessa tritovagliatura dei rifiuti, nonché, per le medesime motivazioni, sono stati revocati tutti i provvedimenti di modifica dell'AIA 58 del 10/4/2013, ad eccezione del provvedimento n. 100, emesso con D.D. 92 del 5/3/2015;
- l'art. 103 della Legge n. 27/2020, come modificato dalla Legge n. 159/2020, che ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";
- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che ha individuato il 31 marzo 2022 come data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in base al quale la scadenza dell'AIA n. 58 del 10/4/2013 è stata definita il 29 giugno 2022;
- Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 del 22/2/2022, recante l'interpretazione autentica di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 2015;
- il provvedimento di modifica sostanziale dell'AIA n. 1/2022/AIA/DIS, emesso con D.D. 423 dell'8/4/2022, relativa al trattamento (D8-D9) mediante osmosi inversa del percolato, nel contesto del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con D.D. 529 del 27/4/2022;

VISTO il seguente iter relativo al procedimento amministrativo in oggetto:

- con note inviate il 30/07/2021, assunte ai prot. nn. 30003, 30004, 30005, 30008, 30009, 300011, 30022, 30023, 30025, 30026, 30029 di pari data, la società So.Ge.Nu.S. SpA (d'ora in poi Proponente), P.I. 01141940427 e sede legale in via Cornacchia n. 12 - 60030 Moie di Maiolati Spontini AN, ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", e 6 della l.r. n. 11/2019 "Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)", avente ad oggetto "abbancamento rifiuti e copertura (capping) in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020", comprendente i provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), quest'ultimo attinente ai protocolli 30003-30004-30005-30008;
- con nota prot. n. 33367 del 3/9/2021 l'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Provincia ha provveduto a richiedere al Proponente l'integrazione del pagamento delle spese istruttorie e il perfezionamento dell'istanza di cui trattasi;



- con nota pervenuta il 21/09/2021, prot. Prov. 35163 di pari data, il Proponente ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 36410 del 30/09/2021, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, la suddetta Area ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ed ha richiesto a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nel presente procedimento di trasmettere i propri contributi entro il 30.10.2021;
- con nota prot. n. 45020 del 3/12/2021 si è provveduto ad inviare al Proponente le richieste di integrazioni pervenute, invitandolo, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 3 dell'art. 27-bis, a presentare la documentazione richiesta entro trenta giorni, termine prorogato all'1/2/2022 con nota prot. 47445 del 17/12/2021;
- con nota prot. n. 211 del 1.2.2022, assunta al ns. prot. n. 3642 del 02.02.2022, il Proponente ha inviato le integrazioni richieste;
- con nota prot. 5475 del 15/02/2022 è stata convocata la prima conferenza di servizi per il 4/3/2022;
- con nota prot. n. 8927 del 15/03/2022 è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 4/3/2022 a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
- con nota prot. 531/p del 29/3/2022, pervenuta il 30/3/2022, prot. Prov. 10763 di pari data, rettificata con nota prot. 542 del 31/3/2022, prot. Prov. 19897 di pari data, il proponente ha trasmesso i chiarimenti richiesti dalla conferenza di servizi;
- con nota prot. 591/p dell'11/4/2022, prot. Prov. 12103 di pari data, il proponente ha inviato integrazioni spontanee;
- con nota prot. 14090 del 29/04/2022 è stato chiesto agli SCA di inviare il proprio contributo istruttorio definitivo entro il 10/5/2022;
- con nota prot. 16767 del 20/05/2022 è stata convocata la seduta conclusiva della conferenza dei servizi per il 26/5/2022;
- con nota prot. 17766 del 27/05/2022 è stato trasmesso il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 26/5/2022, trasmesso a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 11499 del 6.4.2022, nella quale questa Provincia ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo e ha, tra l'altro, ritenuto non più necessario il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse;

VISTI i seguenti contributi pervenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento:

- i contributi dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, rifiuti, suolo prot. 33053 del 1/9/2021, 40460 del 5/11/2021 e 11318 del 5/4/2022;
- contributo dell'ASUR Area Vasta n. 2, prot. 166562 del 06/10/2021 (prot. Prov. 37130 di pari data);
- parere positivo dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATA 2, con nota prot. 5234 del 27/10/2021 (prot. Prov. 39555 del 28/10/2021);
- contributi ARPAM prot. 35909 del 5/11/2022 (prot. Prov. 40400 di pari data) e prot. 6875 del 3/3/2022, inviato il 9/3/2022 (prot. Prov. 8249 di pari data);
- parere positivo del Comune di Maiolati, prot. 2911 del 4/3/2022, prot. Prov. 7857 di pari data;
- parere positivo dell'Area Governo del Territorio prot. n. 13024 del 20/04/2022, relativamente alla verifica della compatibilità del progetto in oggetto con i criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

- il parere della Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio del 3/3/2022, trasmesso il 23/5/2022, prot. Prov. n. 17004 di pari data;
- il contributo istruttorio definitivo dell'ARPAM prot. 16074 del 24/05/2022, prot. Prov. 17229 di pari data;

RITENUTO di:

- accogliere la domanda e di modificare l'AIA n. 58, emessa con D.D. n. 201 del 10/04/2013, da ultimo modificata con il provvedimento n. 1/2022/AIA/DIS, emesso con D.D. 423 dell'8/4/2022, con le prescrizioni formulate dai soggetti che hanno reso i propri pareri;
- di prescrivere il completamento delle operazioni di chiusura della discarica entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'*Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "*Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale*";
- il "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente*", come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/3/2022 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IV a decorrere dal 19/12/2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 410 del 28/04/2020 con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'Area "*Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo*" del Settore IV dell'Ente fino al 31.12.2021 con delega di funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività e comunque come precisato nella citata determinazione;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore n. 1839 del 30/12/2021 con la quale viene prorogato il suddetto incarico fino al 30 giugno 2022;

DETERMINA

- I.** Di accogliere, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, la domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale n. 58, emessa con D.D. n. 201 del 10/04/2013, e successive modifiche, di cui l'ultima intervenuta nel corso del procedimento con il provvedimento n. 1/2022/AIA/DIS, emessa con D.D. 423 dell'8/4/2022, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Via Cornacchia - Maiolati Spontini, presentata il 30/7/2021, prot. Prov. n. 30003-30004-30005-30008 di pari data, e successive integrazioni, dalla So.ge.nu.s. Spa, in qualità di gestore dell'installazione, su mandato del Comune di Maiolati Spontini, in qualità di proprietario dell'area e dell'installazione, relativa all'abbancamento rifiuti e la copertura superficiale finale (capping) della discarica in adeguamento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5766 del 02.10.2020.
- II.** Di concedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 alla società SO.GE.NU.S. SPA (AN), P. IVA: 01141940427, con sede legale in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini (AN), per lo svolgimento delle attività di cui alle seguenti categorie dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, relative all'installazione (discarica per rifiuti non pericolosi) sita in Via Cornacchia, 12 - MAIOLATI SPONTINI (AN):
1. categoria 5.4: "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti", **limitatamente alle operazioni di chiusura del IV stralcio e di gestione post chiusura dell'intera discarica (stralci I-II-III-IV)**;
 2. Categoria 5.3 lett. a) punti 1) e 2): "Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico e 2) trattamento fisico-chimico".
- III.** Di stabilire che la presente autorizzazione sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
1. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di chiusura e di post chiusura della discarica (D1), di messa in riserva (R13) e pretrattamento (R12) di rifiuti biodegradabili cellulosici e di trattamento (D8-D9) del percolato.
- IV.** Di precisare che la modifica sostanziale approvata col presente provvedimento riguarda:
1. La copertura superficiale finale della discarica (capping) che dovrà essere realizzata utilizzando geocompositi drenanti al posto del materiale granulare per gli strati drenanti di cui al paragrafo 2.4.3, punti 2 e 4, dell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e un geocomposito bentonitico al posto dell'argilla compattata, come strato impermeabile di cui al punto 3 del suddetto paragrafo, secondo la proposta tecnica presentata;



2. Il prendere atto che la volumetria ricavata dal minore spessore del nuovo pacchetto di copertura superficiale finale, a suo tempo autorizzato con AIA n. 138/2017/AIA, emessa con D.D. 715 del 26/6/2017, e ora autorizzato col presente provvedimento, è stata utilizzata per l'abbancamento dei rifiuti nel rispetto delle quote finali del progetto approvato;
3. Il prendere atto che, come suo tempo autorizzato con AIA n. 138/2017/AIA, emessa con D.D. 715 del 26/6/2017, il gestore ha provveduto ad abbancare i rifiuti fino a raggiungere una quota di +1,00 m rispetto alle quote finali di progetto, secondo il relativo progetto.

V. Di prescrivere che:

1. i geosintetici che saranno utilizzati per la realizzazione della copertura superficiale finale dovranno avere le opportune certificazioni, ottenute mediante specifiche prove di laboratorio, attestanti caratteristiche di performance analoghe o superiori a quelle riportate nella documentazione tecnica trasmessa dal richiedente;
2. durante le fasi di cantiere e di gestione post chiusura dell'impianto i mezzi impegnati nel cantiere e quelli utilizzati per la ricopertura finale della discarica dovranno essere adeguati alle normative europee in fatto di emissioni o, in alternativa, forniti di filtri per il particolato;
3. dovranno essere eliminate o, comunque, ridotte le emissioni odorigene legate alle sostanze volatili contenute nel biogas prodotto mantenendo in esercizio il sistema di estrazione e trattamento del biogas per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione dello stesso;
4. la chiusura della discarica deve essere completata entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento.

VI. Di ritenere non più necessario il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse.

VII. Di impartire le seguenti prescrizioni per la gestione della discarica:

- a) la gestione della discarica deve essere conforme al progetto di ampliamento approvato con Autorizzazione n. 5/2005 del 24/01/2005 e successive modifiche per gli stralci I-II-III e con autorizzazione n. 49/2005 del 4/8/2005, e successive modifiche per lo stralcio IV e deve avvenire nel rispetto delle norme in materia ambientale, in particolare del D.lgs. 152/2006, del D.lgs. 36/2003, e nel rispetto delle previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose; deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche dell'impianto
- b) le operazioni di gestione dell'installazione non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora né causare inconvenienti da rumore e odori;
- c) in relazione agli avvenuti interventi di abbancamento fino a raggiungere una quota di +1,00 m rispetto alla quote finali di progetto, sia quello autorizzato con provvedimento di modifica sostanziale AIA n. 100, emesso con D.D. 92 del 5/3/2015, sia quello autorizzato



- con AIA n. 138/2017/AIA, emessa con D.D. 715 del 26/6/2017, prima dell'inizio delle operazioni di chiusura della discarica, compresa la copertura superficiale finale, il gestore deve inviare un nuovo rilievo attestante l'avvenuto assestamento del banco rifiuti nel rispetto delle quote definitive approvate;
- d) la movimentazione dei rifiuti deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
 - e) devono essere presenti presso l'impianto materiali assorbenti idonei a contenere eventuali sversamenti accidentali di rifiuti e materie prime;
 - f) devono essere evitati sversamenti che coinvolgano la matrice suolo-sottosuolo e comunque devono essere intrapresi tutti gli accorgimenti necessari affinché eventuali sversamenti rimangano separati da suddetta matrice;
 - g) il gestore dovrà attuare il Piano di ripristino ambientale della discarica secondo il progetto di ampliamento approvato con Autorizzazione n. 49/2005 del 4/8/2005;
 - h) l'accesso alla discarica deve essere controllato al fine di impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
 - i) i mezzi antincendio devono essere tenuti in efficienza;
 - j) devono essere limitate le emissioni diffuse di polveri sia in fase di cantiere che di normale gestione della discarica, con il criterio della migliore tecnologia disponibile;
 - k) l'impianto di estrazione del biogas deve garantire la massima efficienza di captazione e il conseguente recupero energetico come da allegato 1 punto 2.5 del D.Lgs. 36/2003;
 - l) nel caso di impraticabilità del recupero energetico del biogas la termodistruzione del biogas deve avvenire come previsto dal D.lgs. 36/2003 in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850$ °C, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $\geq 0,3$ sec.;
 - m) il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del biogas come previsto al punto 2.5 dell'allegato 1 al D.lgs. 36/2003;
 - n) il monitoraggio del biogas e della qualità dell'aria deve essere effettuato secondo le modalità descritte nel piano di rilevamento trasmesso con nota prot. 1301/p/gs del 24/10/08 (prot. prov. 88627 del 30/10/2008) nonché da quanto prescritto da questa Provincia con lettera prot. 10788 del 29/3/2019; tale monitoraggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'allegato II, punto 5.4 del D.lgs. 36/2003, che indica come punti di prelievo due punti lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica;
 - o) si deve provvedere a mantenere costantemente una superficie umida a livello del suolo delle strade sterrate all'interno dell'impianto; deve essere installato un sistema di pulizia delle ruote e delle parti esterne dei camion per l'asporto di polveri o di residui di rifiuti, tale operazione dovrà essere effettuata su tutti i mezzi in uscita;
 - p) relativamente alla rete di drenaggio delle acque superficiali ricadenti nell'area della discarica (area esistente e zona in ampliamento), alla luce di quanto riportato nell'Allegato 2, punto 5 del D.lgs. n. 36/2003, in aggiunta a quanto proposto nel "Piano di sorveglianza e controllo", dovrà essere effettuato il monitoraggio annuale delle stesse acque per tutti i parametri della tabella 1, Allegato 2 del decreto sopra citato, sia per la fase di gestione operativa che post- operativa;
 - q) il monitoraggio dei sedimenti del fosso Pontenuovo e del suo affluente in sinistra orografica dovrà continuare ad essere effettuato nelle modalità e nella tempistica di cui al progetto



- approvato "Lavori di completamento dell'impianto di smaltimento della Cornacchia nel comparto di 2 ° categoria tipo B -3° stralcio";
- r) le vasche di raccolta del percolato dovranno garantire lo stoccaggio in sicurezza, evitando tracimazioni, anche durante le fasi di abbancamento dei rifiuti e non solo a discarica completata;
 - s) secondo quanto previsto dal paragrafo 5, dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente;
 - t) la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che la Provincia, avvalendosi del supporto tecnico dell'Arpam, accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque superficiali interessate;
 - u) la procedura di chiusura della discarica al termine della gestione operativa avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.lgs. 36/2003; l'approvazione della chiusura avverrà con atto ufficiale della Provincia di Ancona; la durata della gestione di post chiusura dovrà essere di almeno 30 anni;
 - v) il Gestore è tenuto a rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione di cui alle tabelle B e C del DPCM 14/11/97, in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato lo stabilimento, individuata dal Comune di Maiolati Spontini a seguito dell'adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché ove applicabile il valore limite differenziale di emissione di cui all'art.4 del citato decreto;
 - w) il Gestore deve presentare entro il 30 maggio di ogni anno alla Provincia e al Servizio Rifiuti dell'ARPAM la relazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. l) del D.lgs. 36/2003, redatta secondo quanto previsto all'art. 13, comma 5, del citato decreto;
 - x) entro il 31 dicembre di ogni anno il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità competente, al Comune di Maiolati Spontini e all'ARPAM un calendario dei controlli programmati per l'impianto relativamente all'anno solare successivo; eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi soggetti;
 - y) la ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di recupero di rifiuti e, preventivamente, ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.
- VIII.** Di prescrivere, per la messa in riserva (R13) e il pretrattamento (R12) dei rifiuti biodegradabili cellulósici, CER 200201 che:
1. L'operazione di recupero R12 consiste nella cernita meccanica e manuale dei rifiuti e non consegue la cessazione della qualifica di rifiuto
 2. Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio in un dato momento è di 60 tonnellate.
 3. Il quantitativo massimo di rifiuti gestiti (R12-R13) è di 2.000 tonnellate/anno.



4. La gestione dei rifiuti di cui al punto 1 deve essere effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla documentazione allegata alla domanda presentata il 17/06/2021, prot. 24311 del 18/06/2021.
 5. La permanenza massima nell'impianto dei rifiuti è di 72 ore.
 6. Deve essere ottemperato a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno.
- IX.** Di stabilire che il soggetto autorizzato deve presentare entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione l'aggiornamento delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 36/2003, oppure la stipulazione una nuova garanzia, secondo quanto stabilito con DGP n. 459/2008 e DGP n. 266 del 19/05/2009, in modo che la scadenza sia almeno fino al 30/6/2025.
- X.** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento, efficace dalla data di notifica al gestore, sarà oggetto di riesame, con valenza di rinnovo, decorsi 10 anni dalla data di rilascio. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore, tra i 180 giorni e i 120 giorni dal suddetto termine, presenta all'Autorità Competente apposita domanda corredata della documentazione di cui all'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato.
- XI.** Di precisare che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006.
- XII.** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le eventuali modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni.
- XIII.** Di ritenere valido quant'altro previsto dall'autorizzazione integrata ambientale n. 1/2022/AIA/DIS, emessa con D.D. 423 dell'8/4/2022 per la realizzazione e la gestione dell'impianto di trattamento del percolato (D8-D9) e per il Piano di monitoraggio e controllo.
- XIV.** Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- XV.** Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- XVI.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XVII.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'*Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito

referito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;

XVIII. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

XIX. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 31/05/2022

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ROTONI MARIA CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 09.01.02
Fascicolo 2018/50